

CCXI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Discorrono i deputati Marcora, Lucca, il relatore deputato Lacava, il presidente del Consiglio ed i deputati Cucchi Luigi, Luchini Odoardo, Costa Andrea, Giolitti, Pantano, Lazzaro, Chiaradia, Del Balzo, Baccarini, Bonfadini, Cavallotti, Bonghi — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente del Consiglio e del deputato Nicotera. = Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di legge relativo a lavori e provviste d'interesse militare per le strade ferrate in esercizio; domanda che sia dichiarato urgente e rimesso alla Commissione che ha riferito sui provvedimenti militari. = Il presidente proclama il risultato della votazione sul disegno di legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. = Il deputato Cucchi Luigi interpella l'onorevole ministro delle finanze circa la presentazione del disegno di legge per determinare gli effetti giuridici del catasto, come prescrive l'articolo 8 della legge 1 marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria. = Il deputato Ferri Enrico interroga l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulla odierna chiusura dell'Università di Roma e sul troppo facile intervento in essa delle guardie di questura — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica.*

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Maluta, di giorni 10; Di San Giuseppe di 3.

(Sono conceduti).

Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo alla sanità pubblica.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Si faccia la chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

Discussione sul disegno di riforma della legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865; disegno di legge già approvato dalla Camera, e modificato dal Senato.

Se ne dia lettura.

Di Seta, segretario, ne dà lettura. *(Vedi Stampato, n. 18-D). (Parecchi deputati stanno nell'emiciclo conversando).*

Presidente. Invito gli onorevoli deputati ad andare ai loro posti ed a far silenzio.

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Spetta di parlare all'onorevole Marcora.

Marcora. Onorevoli colleghi, consigliato da evidenti ragioni di opportunità, mi limito a fare brevissime dichiarazioni.

Se parlando da questi banchi io avessi soltanto di mira il successo delle idee del partito al quale appartengo, avrei dovuto tenermi pago di votar la legge anche quale è tornata dal Senato, perchè così, come oggi ci si ripresenta, essa, astrazione fatta di ciò che ne costituisce la parte ornamentale, non è che il progetto di stralcio, proposto già sei anni or sono dall'onorevole mio amico Fazio; il progetto che, riservando ogni altra questione, intendeva a riconoscere eguale il diritto di suffragio nell'ordine politico e nell'ordine amministrativo. A quell'idea molte opposizioni vennero fatte, e particolarmente dagli uomini che sederono via via ai banchi del Governo. Si diceva cioè che l'estensione del diritto di suffragio non sarebbe stata utile dal punto di vista dei reali interessi del paese, quando nella legge non fossero anche incluse altre riforme dettate da ragioni di giustizia, da ragioni di economia, da ragioni politiche.

E noi abbiamo riconosciuto la ragionevolezza di siffatte osservazioni esposte prima dall'onorevole Depretis, indi dallo stesso attuale presidente del Consiglio; attendendo che il Governo coi fatti e non con le sole parole, vi tenesse fede. E soprattutto sentendoci anche noi uomini di Governo, e molti di noi conoscendo per pratica della vita l'attuale ambiente amministrativo del paese nostro e come in tale ambiente si svolgano i fatti della vita quotidiana degli amministrati, abbiamo fatto plauso alla dichiarazione dell'onorevole Crispi, che con la legge presente gli sarebbe stato impossibile di continuare nel governo della cosa pubblica. E a simile sentimento abbiamo conformato la nostra condotta.

E, per verità, quando nella scorsa estate discutevasi qui per la prima volta la presente legge, se abbiamo affermato che oggi, dopo 30 anni dacchè la patria è risorta, sarebbe stato possibile di affrontare il grande problema del riordinamento di tutti gli organismi e di tutte le funzioni dello Stato, in armonia alle tradizioni e ai reali bisogni del paese, abbiamo però nel tempo stesso riconosciuto che, pur sollecitando col desiderio quelle maggiori riforme, la legge, così come era presentata, meritava il nostro sincero appog-

gio, perchè oltre al riconoscere il diritto di voto ai molti che ne erano privi, soddisfaceva, almeno in parte, tenuto conto di altre leggi già sottoposte all'esame del Parlamento, ai più urgenti bisogni e a quelle condizioni alle quali il Governo aveva ritenuto necessario di subordinare l'allargamento del suffragio.

E così ci parvero degne d'encomio, e difendiamo le disposizioni che riconoscevano in massima, e se non per tutti i Comuni, per i più importanti d'essi, l'elettività del sindaco, destinata, giusta quanto erasi riconosciuto in parecchi disegni di legge presentati in precedenza a questa Camera, e in particolar modo in quello del quale fu relatore l'onorevole Peruzzi, a sottrarre, da una parte, il Governo all'influsso delle sollecitazioni, delle male informazioni e delle arti con le quali la scelta del sindaco diventa per lui uno degli oneri più gravi, ed a togliere, dall'altra il sindaco stesso dalla condizione, in molti casi, poco decorosa, che gli è fatta dall'essere egli spesso la persona indicata dagli infimi agenti di polizia.

Avevamo rilevato tutta l'importanza dell'istituto della Giunta amministrativa per le funzioni giurisdizionali che le erano attribuite dalla legge proposta alla Camera e da questa approvata, le quali, se non in tutto, in buona parte però valevano a togliere il Governo dalla condizione in cui è attualmente, di commettere ogni dì, anche involontariamente, per mancanza di tempo, per l'impossibilità di avere esatte informazioni, gravissime ingiustizie a danno dei privati cittadini.

Avevamo anche trovata giusta la sanzione della pubblicità delle sedute dei Consigli di prefettura, di cui era cenno in una delle ultime disposizioni della legge; perchè era, secondo noi, una grande garanzia in tutto quel che riguarda l'accertamento della contabilità.

Infine avevamo visto con soddisfazione accolta dal Governo una proposta sorta da questi banchi, (*Accenna ai banchi della estrema Sinistra*) e che, se poteva sulle prime da taluni ritenersi poco opportuna o ispirata a criteri personali, per la seguita introduzione nella legge di un'altra riforma, aveva acquistato politicamente, e dal punto di vista di un ben inteso indirizzo governativo, una grandissima importanza: quella, cioè, della istituzione, massime nei comuni grossi, del presidente del Consiglio comunale. Tale proposta, dopo l'applicazione che per iniziativa di taluni guidati da criteri astratti e da poca conoscenza di quel che avviene nel mondo amministrativo si è voluto fare del principio della rappresentanza

delle minoranze a corpi rinnovabili e destinati ad obbiettivi sempre mutabili quali sono i Consigli comunali, aveva il gran pregio di sottrarre il sindaco all'imperio della maggioranza politica, di cui dovrà essere, per necessità, l'interprete; e di temperare così gli effetti indubbiamente dannosi nella cerchia amministrativa di quel principio.

Che cosa è avvenuto di tutto questo? Voi lo vedete dal disegno di legge che avete sott'occhio. Nel Senato, particolarmente coloro a cui l'esperienza avrebbe dovuto suggerire un sincero consentimento nei voti della Camera, non so se guidati da pregiudizi politici o partigiani, fattisi appartati dal mondo in cui viviamo, non tenendo conto della discussione avvenuta in questa Camera, discussione lunga ed accurata e non già affrettata come si volle considerare, tutto mandarono disperso con emendamenti, e restrizioni d'ogni genere.

Sicchè la legge non ha più neppure la parvenza delle riforme, alle quali mirava, e dopo sei anni si limita, ripeto, a ripresentare l'idea dell'onorevole Fazio. (*Si ride*).

Ma se io ho ragione di trovar censurabile l'opera dell'altro ramo del Parlamento, non posso però tacere che la medesima è in buona parte anche l'effetto della condiscendenza spinta all'estremo limite da parte del Governo. Tale condiscendenza è per me degna di amara e più grave censura, perchè non potendo giustificarsi col desiderio di portare in porto la riforma nella sola parte che assicura l'allargamento del suffragio, per il che sarebbe bastato che l'onorevole Crispi avesse consentito senz'altro nella proposta dell'onorevole mio amico Fazio, non può in alcuna guisa conciliarsi con la dichiarazione dello stesso onorevole ministro che egli con la legge attuale non avrebbe potuto governare.

In siffatta condizione di cose, anche in nome degli amici che me ne hanno dato incarico, dichiaro che, mentre coerenti alla condotta prudente e temperata tenuta finora a riguardo di questa legge e ispirandoci ai nostri precedenti e ai nostri fini politici non daremo voto contrario, non intendiamo come uomini politici, interessati non meno del Governo al bene della cosa pubblica, partecipare alla responsabilità dei gravissimi danni che la legge così com'è non varrà a togliere.

E crediamo anzi dover nostro di chiedere al Governo s'egli provvederà sollecitamente a rimediare a quei danni; se nella prossima Sessione cioè, con opportuna proposta vorrà far cessare quelle ingiustizie a cui la Giunta amministra-

tiva, come era stata ideata, doveva porre riparo e se vorrà ristabilire il principio dell'elettività del sindaco nella sua parte sostanziale, distruggendo gli effetti del presente accentramento. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendoci altri oratori iscritti nella discussione generale, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Non dirò che poche parole in risposta all'onorevole Marcora.

Certamente il nuovo progetto di legge, come ora ci viene presentato, manca di una delle principali sue riforme; di quella cioè, che riguardava le attribuzioni contenziose della Giunta provinciale amministrativa.

Perciò la vostra Commissione nell'esaminare questo disegno di legge, a prima vista voleva riproporre gli articoli, che aveva appunto approvato sulla giurisdizione amministrativa, e specialmente circa i ricorsi in via gerarchica, che certo ora non hanno, mi si permetta di dirlo chiaramente, che pochissima garanzia.

Nè starò a dirne le ragioni; chè mi basta citare l'autorità di due presidenti del Consiglio; dell'onorevole Depretis cioè, e dell'onorevole Crispi, i quali entrambi, il primo in un documento inviato alla prima Commissione che esaminò la riforma della legge comunale e provinciale da lui proposta, il secondo in un memorabile suo discorso, dichiararono che i ricorsi in via gerarchica che si fanno dai cittadini ed anche da autorità locali ad autorità governative, sono una vera derisione.

Mossa da questo concetto la Giunta, come dicevo, avrebbe desiderato di ripresentare gli articoli che voi votaste. Però essa, non facendolo, è partita da un concetto altamente conciliativo.

Essa ha fatto convergere, dirò così, tutte le sue forze condurre in porto e a fine questa riforma. Ed è per questo che non ha creduto di insistere nel ripresentare quegli articoli; tanto più che l'onorevole ministro ha dichiarato espressamente, non una, ma più volte, che egli avrebbe presentato nella prossima Sessione un nuovo disegno di legge per regolare tutta la materia giurisdizionale.

Certamente che gli stessi articoli da noi proposti e da voi votati nell'estate scorsa non erano completi sulla materia; ma questa è ampia e difficile, ed una volta pure conviene cominciare a provvedervi. Le proposte della Commissione erano un gran passo, e indubbiamente avrebbero offerto garanzie sufficienti a molti di quei reclami che ora non ne hanno alcuna.

Ma, come vi dicevo, la Commissione, da un lato desiderosa di portare a fine la riforma che abbiamo dinanzi, dall'altra prendendo atto delle esplicite e solenni dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, non ha creduto di dover insistere maggiormente sulla detta questione accennata testè dall'onorevole Marcora.

Ma vi è l'altra osservazione fatta dall'onorevole Marcora relativamente al presidente del Consiglio comunale, in quei comuni che superano i 10 mila abitanti. La Commissione non ha creduto di insistere neppure su quest'argomento, per non complicare le questioni; onde essa si è limitata alle principali: cioè all'istituzione del sindaco, che ha cancellata, ed allo scrutinio di lista che si voleva nelle elezioni del Consiglio provinciale, e che è contrario alla natura dell'ente provinciale. Ecco le due questioni sulle quali la Giunta si è fermata, e sulle quali chiede unanimemente alla Camera che siano accettati gli emendamenti che essa propone.

V'ha pure una terza modificazione non meno importante, che riguarda la notifica della cancellazione dalle liste di quegli elettori che sono stati inclusi dalla Giunta o dal Consiglio; cancellazione che verrebbe fatta dalla Giunta provinciale amministrativa. E siccome nel disegno di legge da voi votato si diceva che questa cancellazione doveva esser notificata prima che fosse dichiarata dalla Giunta, in quello che ci sta dinanzi sarebbe invece notificata dopo. Notificazione insignificante, dappoichè ogni elettore che fosse cancellato vedrebbe dalla pubblicazione delle liste la sua cancellazione. La Commissione però vi ripropone la prima disposizione; cioè che la proposta di cancellazione fatta dalla Giunta provinciale amministrativa sia notificata all'elettore prima che la cancellazione avvenga.

Ecco le considerazioni che io ho voluto esporre alla Camera, in risposta all'onorevole Marcora. Dopo le quali non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Ringrazio l'onorevole amico Lacava e gli chiedo anzi scusa se non ho espresso la mia soddisfazione per la diligenza con la quale egli ha fatta la sua relazione su questo disegno di legge.

Non ho creduto di soffermarmi sulle varie proposte fatte dalla Commissione perchè era naturalissimo che io, prendendo di mira i difetti più gravi, non potessi a meno di convenire con la Commissione anche sui difetti minori. Quindi io sono perfettamente d'accordo con la Commissione; soltanto ho fatta qualche osservazione d'ordine politico accennando al danno che, secondo me,

deriva dall'aver permesso che questa legge fosse ridotta come ora ci torna innanzi.

C'è in questo una questione di carattere politico e governativo e naturalmente la mia domanda era rivolta all'onorevole presidente del Consiglio, il quale spero vorrà darmi qualche risposta.

Crispi, ministro dell'interno. E gliela darò.

Onorevoli colleghi, non avrei risposto alle osservazioni del mio amico personale, il deputato Marcora, se egli non mi avesse accusato di eccessiva condiscendenza verso l'altro ramo del Parlamento.

E, prima di entrare in argomento, gli farò osservare che, nei Governi costituzionali, in cui il potere legislativo funziona con due Camere, non bisogna essere assolutamente rigidi, e, per amore del meglio, rinunciare a quello che si crede sia il bene del paese. In politica, si vive di transazioni, e meno i sommi principii del diritto e della giustizia, nulla è assoluto.

Tre accuse mi ha mosso l'onorevole deputato Marcora: la prima si riferisce alla elettività del presidente del Consiglio comunale; la seconda, alla soppressione delle facoltà giurisdizionali che erano state attribuite alla Giunta provinciale amministrativa; la terza, alla istituzione regia del sindaco elettivo.

Incominciamo dalla prima.

Se il deputato Marcora avesse letto il discorso che ho pronunciato in Senato il 30 novembre ultimo, avrebbe visto in qual modo io ho difeso il principio del presidente elettivo nel Consiglio comunale. Dissi in quella circostanza più di quel che l'onorevole Marcora non abbia detto nè oggi nè l'altra volta, quando il tema delicatissimo fu qui discusso; dissi che il fondamento del sistema parlamentare sta nella divisione del potere deliberante dal potere esecutivo, onde la logica voleva che il Consiglio comunale avesse un presidente, distinto dal sindaco; ricordai la storia del nostro paese; siciliano di nascita, come italianissimo di cuore, parlai dei municipii siciliani che durarono sino al 1818, cioè sino a che, nell'isola, fu introdotta la legge francese, che viziò i nostri comuni; parlai dell'epoca anteriore all'occupazione straniera, e ne trassi la conseguenza della necessità che le due funzioni fossero divise.

Il mio discorso non fu fortunato; ma per questo, io non doveva mettere in pericolo una legge la quale non mira principalmente al trionfo della opinione che avevo manifestato, mira al trionfo di altre disposizioni, di altri principii non meno importanti.

Passiamo alla seconda accusa. Quando ebbi l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale, io non mi occupai del contenzioso amministrativo, nè volevo occuparmene perchè lo credeva intempestivo. La Giunta credette invece opportuno di introdurre gli articoli 53 e seguenti, ma io non accolsi con favore l'innovazione. E la ragione c'era, o signori.

Io aveva sottoposto al vostro esame la legge per la riforma del Consiglio di Stato, con la quale si introduce un magistrato speciale per il contenzioso amministrativo; questa legge scioglie un antico voto mio, e dirò anche, era l'effetto di un'antica mia opinione più volte manifestata nella Camera, e che io aveva concretata in uno speciale disegno di legge presentato quale deputato. Or bene, in quel disegno di legge, a cui ha alluso l'onorevole relatore, io provvedeva a quei reclami in via gerarchica che ora sono realmente una derisione, come io li avevo definiti allora.

Nel novembre 1887, portando al Senato il mio disegno di legge per la riforma del Consiglio di Stato io ebbi per iscopo, che fossero deferiti al supremo Consesso amministrativo quei reclami, i quali oggi sono mandati ai ministri, che deliberano dopo avere inteso, consultivamente, il Consiglio di Stato.

La questione è un'altra, onorevole Lacava; ed è questa: È necessario che il contenzioso amministrativo, abbia un magistrato di prima istanza? Io dico di sì. (*Gli onorevoli Lacava e Marcora chiedono di parlare*).

Ma non si può organizzare nè disciplinare questo magistrato, così di straforo, in una legge sull'amministrazione comunale e provinciale, perchè riuscirebbe un lavoro incompleto.

Il Senato voleva limitare le attribuzioni contenziose della Giunta provinciale amministrativa in quanto si riferisce all'articolo 3° della legge sul Consiglio di Stato, ma io non volli; perchè, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, si sarebbe con ciò resa ancor più incompleta la riforma proposta dalla Commissione. Io quindi ad una sola cosa acconsentii, cioè, a prendere in serio esame la materia, ed a farne argomento di una legge speciale. E presi impegno di presentare nella prima Sessione legislativa uno speciale disegno di legge che colmi questa lacuna della nostra legislazione.

Questa dichiarazione ripetei alla Giunta parlamentare, quando mi chiamò per ascoltare le sue osservazioni sulla legge; ed io naturalmente sarò fedele alla mia promessa.

Andiamo al terzo tema: il sindaco elettivo e la istituzione reale.

Signori, la questione non è così leggiera come può sembrare. Noi siamo in un Governo monarchico rappresentativo. Le attribuzioni del potere esecutivo, di cui il Re è il capo, appartengono a funzionari pubblici, che dal Re, o dai ministri da lui nominati, vengono scelti. Il sindaco, e per gli articoli 103 e 104 della legge comunale e provinciale, e per altre leggi speciali, come quelle sulle imposte, le leggi militari e moltissime altre, che è inutile io stia qui ad enumerare, il sindaco è un pubblico funzionario.

Io comprendo, signori, che in Francia si sia generalizzato il principio dell'elezione del sindaco. Le basi dei due Governi sono diverse. Là la giustizia si amministra in nome del popolo: là il presidente della Repubblica è scelto dal popolo; là i poteri pubblici non hanno altra origine che il suffragio popolare. Ma nei Governi monarchici-costituzionali le cose procedono altrimenti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Mentre le assemblee elettive, d'accordo col Senato e col Re, fanno le leggi, appartiene ai funzionari pubblici, nominati dal Re o dai ministri, come un momento fa vi ho detto, di esercitare tutte le attribuzioni del potere esecutivo. Quindi è che non può dirsi che manca d'importanza l'aggiunta fatta dal Senato, la quale consacra e riconosce il fatto che il Re è il capo del potere esecutivo. Quindi è, che, ove la Camera accettasse la proposta della sua Giunta, che sia tolta quella frase "istituzione del Re," bisognerebbe che in tutti i comuni, nei quali il Re non prende parte alcuna alla scelta del sindaco, tutte le facoltà, che per la legge comunale e provinciale e per tutte le leggi organiche sono dal sindaco esercitate, venissero deferite ad un funzionario speciale.

Questo sarebbe l'effetto della vostra riforma.

Io, o signori, non toccherò tutto quello che gli oratori potrebbero dire su questo argomento, e non parlerò neanche più su questo disegno di legge, a meno d'esservi tratto per forza da qualcuno degli onorevoli deputati.

Sul significato della istituzione regia mi spiegai chiaramente nel Senato del Regno.

Quando il primo ed il tre dicembre si discusse di questo gravissimo argomento, rilevai tutte le obiezioni, che si potevano muovere al principio, che il Senato pareva volesse accettare, e dissi che io non poteva assolutamente comprenderlo, se non come si è compreso in Inghilterra. In Inghilterra, e soprattutto nella City, dove il Lord

Mayor è elettivo, se ne dà notizia al Re, il quale ratifica la nomina.

Io quindi riteneva che necessitasse soltanto un atto di riconoscimento, e che non si potesse respingere la nomina fatta. Si opponeva: ma se ad un ministro non è simpatico un sindaco, o se egli non ne approva le opinioni politiche, che cosa ne seguirà?

Ebbene, o signori, io ricorderò un fatto abbastanza importante nelle leggi e nella storia d'Inghilterra. Quando la Regina vuol visitare la città di Londra, arrivando a Temple Bar, si ferma, perchè lì incomincia la City, ed un ufficiale regio chiede al Lord Mayor se permette che la graziosissima Regina visiti la sua fedele città. Il permesso è dato subito, si capisce, ed allora la regina entra. Fu chiesto più di una volta: ma se il Lord Mayor non volesse che la Regina entrasse (*Ilarità*), quali sarebbero le conseguenze?

Sapete voi qual fu la risposta datami da un uomo di Stato inglese? Che questo era impossibile, e l'impossibile non si mette in discussione. Non entra nella mente di un uomo di Stato inglese, che si possa negare dal Lord Mayor alla Regina di entrare nella City, come nemmeno si può supporre, che alla elezione del Lord Mayor la Regina possa negare il suo assenso. (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Che da cotesta parte si facciano rumori, lo comprendo: sono teorie che non le convengono. (*Rumori*).

Presidente. È che la questione è un poco prematura; e sull'articolo relativo sono iscritti parecchi deputati.

Crispi, ministro dell'interno. Io sono stato trascinato in questo argomento dagli oratori precedenti; anzi io non credeva neppure che si sarebbe fatta una discussione generale.

Comunque, credo che le risposte che ho dato siano sufficienti per persuadere la Camera: prima di tutto, che io non fui eccessivamente condiscendente verso l'altro ramo del Parlamento; ed inoltre che difesi le mie proposte come era mio dovere. Del resto, non potevo impedire, che quell'alto Consesso, il quale ha le sue attribuzioni e i suoi diritti, votasse come meglio credeva. Voi farete altrettanto.

Presidente. Prego l'onorevole Lacava, come gli altri onorevoli deputati che sono iscritti nella discussione generale, di non entrare nell'esame della questione alla quale si riferisce l'articolo 50, poichè sarebbe una questione prematura, es-

sendo diversi gli oratori iscritti e in diverse proposte su quell'articolo.

Con questa preghiera do facoltà di parlare all'onorevole Lacava.

Lacava, relatore. Mi atterrò completamente a quanto ha detto il nostro presidente. Io non avrei preso a parlare se non fosse stato per scagionare la Commissione da alcune osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che egli non aveva proposto gli articoli che riguardano le facoltà giurisdizionali nella Giunta provinciale amministrativa.

È vero, l'onorevole presidente del Consiglio, nel suo primitivo progetto, non parlava di queste facoltà giurisdizionali, nè istituiva la Giunta provinciale. Invece l'onorevole presidente del Consiglio, ricorderete, aveva proposto il Consiglio di prefettura. La vostra Commissione non volle accettare il Consiglio di prefettura e vi sostituì la Giunta provinciale amministrativa. Nè le facoltà giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa sono nate come Minerva dalla testa di Giove. Esse sono state proposte fino dal 1882 nel primitivo progetto della riforma comunale e provinciale dell'onorevole Depretis. Furono riproposte nel 1884, e due delle vostre Commissioni parlamentari, di cui chi ha l'onore di parlarvi fu anche relatore, accettarono la proposta del Ministero, migliorandola e modificandola nel senso di un reale decentramento, e di serie garentie dei cittadini.

Quindi non sono nate nè *ex abrupto*, nè incidentalmente, nè di straforo, come potrebbe far credere l'onorevole presidente del Consiglio; sono nate fino dal 1882 e facevano parte integrante della riforma comunale e provinciale.

La vostra attuale Commissione tolse, da quelle proposte ministeriali e parlamentari, quella parte che riguardava la facoltà giurisdizionale e lo stesso onorevole presidente del Consiglio, che accettò coteste aggiunte della Commissione, ve ne ha pur ora confessato la necessità; poichè non è possibile di continuare nello stato attuale di cose, in cui i ricorsi e i reclami dei cittadini e delle autorità locali restano irrisorii, come lo stesso onorevole presidente del Consiglio disse in un suo memorabile discorso.

Aggiungerò un'altra osservazione. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che egli conviene che questi ricorsi e reclami debbano avere due gradi di giurisdizione.

Ora noi appunto due gradi di giurisdizione proponevamo, poichè la Giunta provinciale am-

ministrativa costituiva il primo grado di giurisdizione, ed il Consiglio di Stato, sul quale abbiamo ora un progetto in esame, sarebbe il secondo. Difatti, all'articolo 66 era detto: "Contro i provvedimenti e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato."

La vostra Commissione adunque era logica, poichè, in questo progetto, metteva il primo grado di giurisdizione, e il secondo grado lo trovavate nel progetto, ch'è già nell'ordine del giorno, cioè, quello sulla riforma del Consiglio di Stato. Invece io trovo che la riforma del Consiglio di Stato, da sola, senza questo provvedimento, è cosa che non può stare, me lo permetta l'onorevole presidente del Consiglio, poichè egli vuol costituire il secondo grado, anzichè cominciare dal primo. Egli comincia la riforma dal vertice, anzichè dalla base. Ma dirò un'altra cosa...

Crispi, ministro dell'interno. Può stare anche un unico grado: nessuno ha detto che ci debbano essere due gradi.

Lacava, relatore. Ma vedete, o signori, quali sono gli inconvenienti a cui ci porta il sistema del Consiglio di Stato, unico giudice di questi reclami che non andrebbero secondo la interruzioni dell'onorevole presidente del Consiglio (interruzione del resto in contraddizione della sua relazione) in primo grado, alla Giunta provinciale amministrativa.

Secondo cotesto sistema, e per le più piccole questioni i più piccoli comuni saranno obbligati a venire a difendersi dinanzi al Consiglio di Stato. Ora, potete voi ammettere, o signori, che i piccoli comuni delle Calabrie, della Sicilia, del Piemonte si dirigano in ogni loro reclamo qui, tutti e sempre al Consiglio di Stato? Secondo la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, trattandosi di giurisdizione contenziosa e pubblica, c'è la necessità del difensore e dell'avvocato; quindi, questi comunelli saranno obbligati di farsi rappresentare a Roma, al Consiglio di Stato, per discutere un piccolo loro reclamo, con spesa di non poco momento per l'assistenza dei loro difensori. Viceversa, col progetto della vostra Commissione, molti di questi reclami finivano nel capoluogo della provincia...

Crispi, ministro dell'interno. I reclami non finiscono in primo grado; finiscono in secondo.

Lacava, relatore. ...poichè i reclami di questi comuni, o i reclami degli interessati, presentandosi alla Giunta provinciale amministrativa, questa giudicava. Certamente, se gli interessati non fossero stati contenti del giudizio che avrebbe dato

la Giunta provinciale amministrativa, avrebbero ricorso al Consiglio di Stato. Ma l'onorevole presidente del Consiglio m'insegna che molti di questi reclami non si portano più in secondo grado e finiscono in primo. Viceversa col progetto che ora abbiamo dinanzi a noi sul Consiglio di Stato, tutti questi reclami, invece di passare pel primo grado di giurisdizione, dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa, debbono venir qui, al centro, e subire con un solo grado di giurisdizione tutto l'accentramento e le spese alle quali ho accennato. Ecco la ragione per cui la vostra Commissione pose in questo disegno di legge il primo grado di giurisdizione; e credette di completare così la riforma stessa proposta dal presidente del Consiglio. Ma, dappoichè l'onorevole presidente del Consiglio ha promesso che egli si occuperà di quest'ardua materia, con un nuovo disegno di legge, la vostra Commissione è stata a lui deferente, dicendo: ebbene, noi persistiamo nel concetto di dare alla Giunta provinciale amministrativa questa facoltà, e ci rimettiamo a quel disegno che egli ha promesso; ma nel tempo stesso abbiamo l'obbligo di dirvi che, se per tali facoltà giurisdizionali un altro ente sarà costituito diverso dalla Giunta provinciale amministrativa, come per esempio il Consiglio di prefettura, avremo allora una triplice istituzione, la Deputazione provinciale, la Giunta provinciale ed il Consiglio di prefettura.

La vostra Giunta dunque crede, e mantiene, che se queste facoltà giurisdizionali devono essere date a qualcuno, questo qualcuno dev'essere la Giunta provinciale amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Io non sarò indiscreto, e ringrazio la Camera della benevolenza che mi dimostra. Non avrei ripreso a parlare, se l'onorevole presidente del Consiglio nella sua risposta alle mie dichiarazioni non avesse dato alle medesime una portata completamente diversa da quella che avevano nel mio pensiero. Poichè, io, accennando alla contraddizione fra i propositi manifestati dal Governo nello scorso luglio e il facile suo consentimento alle pretese del Senato, non mirai ad accusare le intenzioni dell'onorevole mio amico il presidente del Consiglio, ben conoscendo le difficoltà ch'egli si trovò di fronte, ma volli constatare obbiettivamente una condizione di cose dannosa agli interessi della cosa pubblica e alla quale parevami necessario pronto riparo.

Egli, invece, ha stimato che le mie osservazioni fossero l'effetto della mia trascuranza, accusan-

domi di non aver letto i suoi discorsi e di non aver seguito l'opera sua parlamentare.

Ebbene egli è in errore, perchè se vi è cosa che io attentamente guardi, e non solo adesso per l'onorevole Crispi, ma per tutti i presidenti del Consiglio, — poichè io considerai sempre il Governo come un organismo di idee e di fatti impersonato nel capo che lo dirige, tanto che il compianto Bertani allorchè egli sedeva qui venerato nostro duce, soleva, scherzando, chiamarmi l'archivista del partito — è tutto quello che viene dalla bocca del capo del Governo.

Or è appunto dalle manifestazioni dell'onorevole Crispi ch'io trassi ragione di lamentare il danno delle mutilazioni recate dal Senato alla legge, e se sono entrato in particolari lo feci solo per meglio spiegare il mio concetto.

Riconoscendo, come lui, che con la legge attuale era impossibile un buon Governo amministrativo, rievocai la necessità, già da lui proclamata, di quei provvedimenti che la legge votata dalla Camera aveva sanzionato e il Senato volle dispersi, con ciò mirando a quegli scopi di Governo che qui dentro incombono a tutti i partiti; perchè non è canone politico che la somma dei pubblici poteri sia infeudata all'una piuttosto che all'altra persona che ne sia dalla Camera stimata degna.

E passando, per esemplificazione, ai particolari, è appunto per aver letto la splendida difesa fatta dall'onorevole Crispi dell'istituzione del presidente del Consiglio comunale, che io, argomentando anche da altre ragioni di carattere eminentemente amministrativo e politico, deplorai l'abbandono che di tale riforma l'onorevole Crispi fece anche nel seno della nostra Giunta.

Così quanto alla Giunta amministrativa io trassi principale motivo a deplorarne la imperfetta attuale costituzione da altre leggi ausiliarie alla presente, e principalmente da quella, che è già all'ordine del giorno, sul Consiglio di Stato la quale sulle materie stesse, che il voto della Camera deferiva alla Giunta, stabilisce un giudice di seconda istanza...

Crispi, ministro dell'interno. Unica istanza!

Marcora... come ha giustamente osservato l'onorevole Lacava; non riuscendo io a comprendere come vi possa essere una seconda istanza quando manchi la prima. Il mio era adunque un'appello alla logica, alla coerenza.

Ad ogni modo a questo riguardo l'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto promessa di adatti rimedi e ne lo ringrazio.

Da ultimo io lamentai lo strazio che si è fatto del principio dell'elettività del sindaco.

A questo riguardo, l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto di portare la questione su un terreno nel quale non lo voglio seguire.

Egli ha accennato a differenze sostanziali fra i fondamenti costitutivi dello Stato nostro e di altri Stati vicini... Or io che ho sempre professato altamente le mie idee, ma serbando tutto il rispetto che è naturalmente dovuto agli attuali ordini dello Stato, guidando la mia condotta coi sentimenti dell'onore, non mi sono permesso nessun discorso nè qui, nè fuori di qui, che accennasse a contrasto assoluto fra il progresso e le vigenti istituzioni. E così mentre, per esempio, non ho mai parlato di *democratizzare la monarchia* (*Si ride*), parendomi che non sia cosa possibile...

Crispi, ministro dell'interno. C'è il fatto!

Marcora... o che se anche sia possibile non valga la cura di affermarlo, non comprendo d'altra parte perchè all'incontro si dica con tanta frequenza che in Francia è possibile ciò che qui non è possibile; e anzi mi domando: come si conciliano due ordini d'idee tanto contraddittori? E penso se non diventerebbe così legittimo il desiderio di una riforma dello Stato. . . .

Ma ben inteso, è una idea, perchè io non ho desiderii... (*ilarità vivissima*).

Piuttosto, io vi domando invece, o signori, se l'onorevole Crispi aveva ragione di dire a tutti noi che prendiamo la questione alla leggiera.

Ma perchè egli deve credere che i suoi colleghi, siano pure deputati dei più modesti, non avranno il diritto d'essere stimati studiosi delle questioni che qui si agitano?

Per conto mio gli do questa risposta.

Appunto perchè studiai la questione, nè la presi alla leggiera, appunto perchè tenni conto delle sue osservazioni, io nella scorsa estate, pur sostenendo dapprima l'elettività del sindaco per tutti i comuni, riconobbi però che il principio stesso non avrebbe potuto essere applicato alla totalità dei comuni, se prima non si fosse provveduto in ogni mandamento funzionari delegati del Governo per tutte le attribuzioni di carattere governativo. Non amando le contraddizioni in nulla, non posso pretendere che un Governo che guida la politica e l'amministrazione con dati criteri, possa ogni giorno ed ogni ora essere obbligato ad avere a fare con chi, eletto dal popolo, possa trovarsi in urto coi criteri medesimi.

Ma, appunto per ciò, e perchè all'inconveniente l'onorevole Crispi aveva già dichiarato di prov-

vedere io trovo che la elettività del sindaco, nei termini in cui l'ha ridotta il Senato è assolutamente inammissibile e incompatibile con qualunque criterio e principio liberale.

È all'onorevole Crispi che oggi non crede più possibile la riforma nei limiti più larghi votati dalla Camera, io che ho veduto proposta la riforma stessa senza limiti di sorta da tutti i precedenti ministri di Destra e di Sinistra...

Crispi, ministro dell'interno. Ma era più limitata la proposta.

Marcora ... cosicchè se ne potrebbe fare con esse, un plebiscito, dirò che duolmi di rimanere impenitente nelle mie idee di fronte a lui, e di dover aspettare ancora da altri tempi il loro trionfo. (*Approvazioni*).

Lucca. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare.

Lucca. Una semplice domanda intenderei rivolgere all'onorevole ministro dell'interno.

La dichiarazione da lui fatta, che intende cioè di presentare nella prossima sessione una legge, che regoli tutta la materia del contenzioso amministrativo, mi pare renda logica una domanda, che intendo di fare all'onorevole presidente del Consiglio, ed è questa: Pare a lui che convenga, prima della presentazione di quel disegno di legge, deliberare sulla riforma del Consiglio di Stato che è inscritta nell'ordine del giorno?

È una semplice domanda la quale mi pare sorretta anche dall'abbandono che la Commissione ha fatto degli articoli che si riferiscono alla Giunta amministrativa.

Presidente. Onorevole Lucca, la sua domanda avrebbe potuto trovare posto più opportuno quando fosse venuto in discussione il disegno di legge sul Consiglio di Stato.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Se l'onorevole Lucca avesse letto il disegno di legge sul Consiglio di Stato, vi avrebbe trovato la risposta alla sua domanda. Nel capo secondo, che concerne le attribuzioni contenziose della sezione del Consiglio di Stato, si parla di tutt'altre materie di quelle che formavano oggetto degli articoli 53 e successivi proposti dalla Giunta parlamentare.

Quindi la legge sul Consiglio di Stato qual'è, sta benissimo, ed è necessario che sia discussa ed approvata. (*Bene!*)

Di San Donato. Se ne parlerà alla discussione della legge sul Consiglio di Stato.

Lucca. È appunto perchè ho letto il disegno di legge sul Consiglio di Stato che ho rivolto

la mia domanda all'onorevole presidente del Consiglio; appunto perchè ho veduto che quella legge si riferisce ad argomenti diversi da quelli che si deferivano alla Giunta provinciale amministrativa e di cui dovrà occuparsi il disegno di legge che l'onorevole presidente del Consiglio ha promesso di presentare.

Quella mia domanda consueva perfettamente con le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del relatore della Commissione, il quale legava intimamente le modificazioni della legge comunale e provinciale con la riforma del Consiglio di Stato.

Crispi, ministro dell'interno. Ma Ella non deve confondere le mie idee con quelle del relatore della Giunta.

Se Ella mi avesse ascoltato, avrebbe udito che in molte cose io non sono d'accordo con l'onorevole Lacava. (*ilarità*).

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per lavori e provviste d'interesse militare nelle strade ferrate in esercizio. Prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza e di volerne deferire l'esame alla Commissione stessa che ha riferito sui provvedimenti militari. (*Rumori*).

Voci. Sì, sì.

Presidente. La Camera deciderà.

Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro chiede che il medesimo sia dichiarato urgente.

Chi ammette l'urgenza è pregato di alzarsi.

(*L'urgenza è ammessa*).

L'onorevole ministro ha inoltre proposto che, invece di seguire la procedura ordinaria degli Uffici, questo disegno di legge venga deferito all'esame della Commissione, che ha riferito sui provvedimenti militari.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici è approvata*).

Risultamento della votazione sul disegno di legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione sul disegno di legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ed invito gli onorevoli segretari a fare l'enumerazione dei voti.

(I segretarii Adamoli e Fortunato fanno la enumerazione).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Presenti e votanti.	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	145
Voti contrari	69

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Adamoli — Antoci — Anzani — Arbib — Armirotti — Arnaboldi — Aventi

Baccarini — Baccelli Guido — Balenzano — Balsamo — Basetti — Bertana — Bonacci — Bonasi — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardecì — Buonomo — Buttini Carlo.

Calciati — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canzi — Capoduro — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza Amari — Carrozzini — Castelli — Cavalletto — Cavallini — Cavallotti — Cerruti — Chiala — Chiapasso — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Ceccapieller — Colaianni — Colombo — Conti — Coppino — Corvetto — Costa Andrea — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Cureio.

D'Adda — Damiani — D' Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Bernardis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — De Mari — De Rolland — De Seta — De Simone — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Di San Donato — Di Sant'Onofrio.

Elia — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Fagioli — Falconi — Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Flaùti — Florenzano — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frola.

Gagliardo — Galimberti — Galli — Gamba — Garibaldi Menotti — Gattelli — Genala — Gentili — Geymet — Gherardini — Giampietro — Ginori — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grossi — Guglielmi.

Indelli — Inviati.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Lugli.

Maffi — Magnati — Maranca Antinori — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Martini Gio. Batt. — Mattei — Maurogò nato — Meardi — Mel — Menotti — Mensio — Merzario — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Moneta — Monzani — Mordini — Morelli — Morini — Morra — Nasi — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera — Nocito — Novelli.

Oliverio — Orsini-Baroni.

Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Papadopoli — Passerini — Pavesi — Pellegri — Pellegrini — Penserini — Peyrot — Pignatelli — Plebano — Pompilj — Prinetti — Pugliese-Giannone — Pullè.

Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Romanin-Jacur — Rossi — Rubini.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Sani — Saporito — Seismit-Doda — Senise — Silvestri — Sola — Solimbergo — Sonnino — Speroni — Sprovieri — Suardo.

Taverna — Tegas — Tenani — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Trompeo — Turbiglio.

Ungaro.

Vaccaj — Vastarini Cresi — Vendemini — Villa — Villanova — Visocchi — Vollaro.

Zanardelli — Zeppa.

Sono in congedo :

Badini — Barazzuoli — Bastogi — Bertelotti — Boneschi — Bruschetti.

Carmine — Casati — Clementi — Cocozza — Comini — Compagna — Cordopatri — Costa Alessandro — Curati.

Del Vecchio — De Riseis — Di Broglio — Di Gropello — Di Marzo — Dini — Di San Giuseppe.

Faldella — Falsone — Fani — Franzi — Franzosini.

Gaetani Roberto — Gallotti — Gangitano — Gerardi — Guglielmi.

Lazzarini — Luciani — Luzi.

Maluta — Mariotti Ruggiero — Massabò — Morana — Mussi.

Nanni.
 Oddone.
 Palberti — Panattoni — Pascolato — Pasquali
 — Pelagatti — Pelloux.
 Quartieri.
 Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Ro-
 mano.
 Salandra.
 Toscano — Turi.
 Velini.
 Zainy — Zuccaro.

Sono ammalati:

Andolfato — Araldi.
 Baccelli Augusto.
 Cairoli — Carboni.
 Della Rocca — Di San Giuliano.
 Mancini — Mazza — Mosca.
 Spaventa.
 Toaldi.
 Palizzolo — Pianciani.

In missione:

Cagnola.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazione alla legge comunale e pro- vinciale.

Presidente. Si procederà ora alla discussione degli articoli del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

“ Art. 1. Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. ”

(È approvato, e si approvano gli articoli successivi fino al quinto inclusive).

“ Art. 2. Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

“ Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

“ Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario: più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

“ Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine

pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa, al Consiglio di Stato. ”

“ Art. 3. È abrogato l'articolo 250 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

“ Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

“ Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

“ Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermini, quando la dimanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene. ”

“ Art. 4. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di avere compiuto il 21° anno di età;
2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel regno;
3. di sapere leggere e scrivere;
4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti:

“ Sono equiparati ai cittadini dello Stato per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità. ”

“ Art. 5. Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882, n. 999 trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

“ Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

“ Quando abbiamo trasferito il loro domicilio

o la loro residenza in altro comune, o vi abbiano mantenuto l'una o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

“ La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali. ”

“ Art. 6. Sono elettori, quando, abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 4, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

“ Il padre analfabeta può delegare il censo al figliuolo per renderlo elettore.

“ Sono parimente elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;

2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti di lire 20;

in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti di lire 50;

in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti di lire 100;

in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;

in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;

in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi Luigi. Desidererei, se ciò mi è permesso senza fare sfregio all'altro ramo del Parlamento, che in questo articolo, dove si fa l'elenco delle tasse comunali e dove è detto “ *per tasse comunali di famiglia, di focatico etc.* ” si introducesse un semplice *o* e si dicesse *di famiglia o di focatico*, perchè la legge del 1868 chiama questa tassa appunto di famiglia o di focatico. Questa semplice modificazione io chiedo appunto perchè non

nascano confusioni e perchè le tasse sieno chiamate col loro vero nome.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Darò brevissime spiegazioni all'onorevole Cucchi. Egli deve ricordare che nell'articolo approvato dalla Camera non c'era la parola *focatico*; questa parola è stata introdotta dal Senato. Ora io faccio rilevare all'onorevole Cucchi, che, ci sia l'*o* o che non ci sia, non potrà portare nessuna confusione; poichè è risaputo che tassa di focatico, e tassa di famiglia sono la stessa cosa; soltanto in alcuni luoghi a cotesta tassa si dà un nome in altri l'altro. Per esempio, nelle provincie di mezzogiorno, dove era antica la tassa di focatico quella di famiglia ha preso questo nome, viceversa in altre va sotto il nome di tassa di famiglia. Pregherei quindi l'onorevole Cucchi di non insistere, perchè ripeto, ci sia o non ci sia questo *o*, fa lo stesso.

Presidente. L'onorevole Cucchi insiste?

Cucchi Luigi. Non insisto, ma faccio osservare che se un cittadino di un altro paese voglia studiare la legge comunale italiana, è certo che egli riceverà l'impressione che queste tasse sono due e non una sola. D'altronde siccome il nome ufficiale della tassa è quello recato dalla legge del 68, mi pare che, facendo la legge comunale, si dovrebbe almeno mettere il vero nome.

Presidente. Non essendovi nessuna proposta, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

“ Art. 7. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato, non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

“ Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali. ”

(È approvato).

“ Art. 8. I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

“ Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

“ Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la

composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. »

(È approvato).

“ Art. 9. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand' anche trovisi iscritto nelle liste di più comuni. »

(È approvato).

“ Art. 10. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Debbo richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra una questione che credo molto grave, e che sfuggì nella discussione che ebbe luogo nella scorsa estate. Al comma quarto di questo articolo è detto che sono ineleggibili “ coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;... »

La legge vigente dice “ che esso amministra. » L'aggiunta consiste nelle sole parole “ o sussidia. »

Di questa aggiunta non si diede la ragione dal ministro proponente, nè dalla Giunta parlamentare che l'accettò. E le conseguenze di questa aggiunta sfuggirono, come io diceva, anche alla Camera

quando si discusse la legge nello scorso luglio. Ora una delle conseguenze più gravi di quell'aggiunta è questa. Quasi tutte le Università dello Stato, sotto una forma o l'altra, ricevono un sussidio dai comuni; per molte Università abbiamo veri e propri concorsi, per altre abbiamo forme diverse di sussidio. La conseguenza sarà dunque questa: che i professori delle Università non saranno più eleggibili, e noi caceremo via dai Consigli comunali un gran contingente di cultura, e di quella cultura che io non vorrei tenere mai dissociata dalla libertà e dalla democrazia. Si può anche volere che i professori non facciano parte dei Consigli comunali, ma allora bisogna deliberarlo chiaramente. Io insisto nel fare osservare alla Camera che essa non notò nè ebbe occasione di notare la portata della deliberazione presa coll'aggiunta della frase “ o sussidia. »

Io desidererei dunque che si facesse una eccezione esplicita almeno per i professori delle Università o di altri Istituti d'istruzione superiore, nominati dal Governo.

E quindi direi: “ fatta eccezione per i professori delle Università od altri Istituti di istruzione superiore, che siano nominati per decreto reale. »

Tuttavia rivolgerò una preghiera all'onorevole presidente, ed è questa: che la votazione di questo articolo sia rimandata; poichè se saranno approvati altri emendamenti alla legge per cui essa debba tornare necessariamente dinanzi al Senato, allora io farò questa proposta che confido sarà accettata dalla Camera, perchè, ripeto, si tratta di una inavvertenza; se invece il disegno di legge fino all'ultimo articolo fosse mantenuto tal quale fu votato dal Senato, dichiaro fin d'ora che rinunzierò al mio emendamento.

Presidente. Ella deve dichiarare se fa o no una proposta di emendamento.

Luchini Odoardo. Faccio per ora una semplice proposta sospensiva, e pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione di accoglierla; poichè dichiaro fin d'ora che ritirerò il mio emendamento se non ci saranno modificazioni alla legge.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. Veramente la proposta sospensiva dell'onorevole Luchini ci porterebbe a questo: che noi dovremmo discutere tutto il resto della legge per vedere se ci siano, o no, emendamenti che la Camera voglia approvare, prima di votare intorno a questo articolo. E siccome è chiaro che molte altre proposte simili sorgerebbero

nel frattempo, così è par chiaro che non sarebbe facile procedere nella discussione.

La questione, d'altronde, fu trattata alla Camera e, se non m'inganno, fu modificata qualche parola in questo comma.

Ma ancorchè non fosse stata fatta questa discussione, io faccio rilevare all'onorevole Luchini che non tutte le Università del Regno sono sussidiate da comuni, e che, ove alcune siano sussidiate, i professori loro, invece di fare i consiglieri comunali, faranno bene a contentarsi d'insegnare nell'Università, perchè questa degli uffici pubblici è una delle tante ragioni per cui molte volte i professori rimangono tali nominalmente, ma non vanno a far lezione.

Quindi io credo che l'onorevole Luchini non dovrebbe insistere nella sua sospensiva che, in ogni modo, la Commissione non può accettare.

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Non posso accettare nè la sospensiva, nè che sia levato il vocabolo "sussidia", come l'onorevole Luchini vorrebbe.

Inoltre osservo che se vogliamo, articolo per articolo, rifare la legge, o ridiscuterla come l'altra volta, è lo stesso che rinunciare alla legge medesima.

L'altra volta si trattò la questione, e la Camera votò. Ora dobbiamo noi trattarne nuovamente e votare? Io credo che sia questo un metodo che veramente non conduca allo scopo cui tutti miriamo.

Presidente. Onorevole Luchini, Ella ha chiesto di parlare; ma le osservo che Ella ha già parlato due volte.

Luchini Odoardo. Una volta sola.

Presidente. Due, mi pare.

Luchini Odoardo. Voglio soltanto dire che ho esaminato il resoconto da cui si rileva che si volle, nell'altra discussione, spiegare la voce *sussidia*, e si fecero anche gli esempi. Ma il caso tale quale l'ho esposto ora io alla Camera non era stato presentato. Vuole la Camera che i professori delle Università, che sono quasi tutte sussidiate dai comuni, non facciano parte dei Consigli comunali? Ecco come si pone la questione. E ora la Camera decida!

Presidente. L'onorevole Luchini propone adunque che piaccia alla Camera di sospendere ogni deliberazione intorno all'articolo 10, riservandosi egli, ove la Camera introduca altre modificazioni alla legge, di proporre che anche quest'articolo sia modificato.

Pongo a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Luchini.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata).

Pongo ora a partito l'articolo 10 che rileggo:

“ Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti eccettuati:

gli ecclesiastici e ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 11. Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

“ Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

e) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento. „

Costa Andrea. Ho chiesto di parlare per chiedere che cosa significhi la frase, aggiunta dal Senato, che non debbano essere elettori coloro i quali siano condannati *per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali*, frase che non trovo nell'articolo approvato dalla Camera. È una spiegazione che domando, dopo la quale mi riservo di dire se accetto o no l'inciso aggiunto dal Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Come la Camera sa, e come giustamente osservò l'onorevole Costa, questo inciso è aggiunto dal Senato. Io credo che siano pochi i casi di reati per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali; ma in ogni modo faccio osservare all'onorevole Costa che nel Codice penale anche questo reato è contemplato, e più specialmente formulato nel nuovo Codice penale. Credo però, ripeto, che siano pochissimi i casi di reati di questo genere, tanto che la Commissione parlamentare, nel primo disegno, non propose questa disposizione. Ma nel Senato si fece ampia discussione intorno a questo argomento e si finì per ammettere l'inciso ora ricordato dall'onorevole Costa. Tornato il disegno di legge dinanzi alla Camera, la Commissione avrebbe voluto rimettere la sua primitiva dizione; ma poichè l'eccitamento all'odio fra le classi sociali è tuttavia un grave reato, non ha creduto opportuno di portare in questa parte variazioni ed ha accettato la proposta del Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Io non so che cosa dirà il nuovo Codice penale; ma frattanto (e me ne appello a coloro che ne sono più pratici di me), nel Codice attuale, ed è quello che noi dobbiamo prendere in considerazione, si parla bensì dell'eccitamento a commettere reati, ma non dell'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, che è compreso soltanto nella legge sulla stampa.

Del resto, mi meraviglio che si venga qui a dire che coloro i quali possono essere condannati per questo reato sono pochi o pochissimi. Ma quando si tratta di condannare qualche cittadino che abbia commesso un reato, non v'ha ra-

gione di chiedere se sono pochi o pochissimi coloro che possono commetterlo. Anche coloro che sono condannati per parricidio, onorevole Lacava, sono pochissimi; ma intanto, il delitto di parricidio lo comprendete nel Codice penale.

È assurdo il voler mettere qui, nella categoria di coloro che sono esclusi dal voto nei rapporti amministrativi, quelli che eccitano all'odio fra le classi sociali, accomunandoli coi malfattori, coi truffatori, coi falsari, ecc.

Io ve lo dirò che cosa ha voluto il Senato, *mala bestia*, (*Mormorio*) come disse altra volta l'onorevole Baccarini.

Presidente. Onorevole Costa, io la invito ad usare parole più rispettose verso l'altro ramo del Parlamento.

La prego di ritirare le parole che ha pronunziate, e sono certo che le ritirerà.

Costa Andrea. Io naturalmente intendeva di dire: *Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia*. (*Ilarità*).

Ora io chiedo: chi ha voluto colpire il Senato, quando ha escluso dal diritto elettorale coloro che fossero condannati per eccitamento all'odio fra le classi sociali? (*Movimenti dell'onorevole Lacava*).

Onorevole Lacava, le dirò che io stesso sono stato condannato per eccitamento all'odio fra le classi, (*Si ride*) e tutti coloro che sono processati come socialisti, come internazionalisti, come anarchici, sono o possono essere condannati per eccitamento all'odio fra le classi: tutti coloro, che sono processati come appartenenti al partito operaio, sono o possono essere condannati per eccitamento all'odio fra le classi. Ogniquale volta io vedo scritto un articolo il quale afferma che classi esistono, è chiaro che io dica come dal momento che esistono, esse si debbono necessariamente odiare... (*Oh! Oh! — Rumori*).

Voci. Ma che odiare!?

Costa Andrea... perchè come dice Machiavelli... (*Nuovi rumori*).

Ma, signori, spieghiamoci chiaramente, questa è un'ipocrisia messa qui dal Senato!... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Costa, la prego di moderare le sue espressioni.

Costa Andrea. Francamente, se noi non abbiamo il coraggio di dire che cosa vuol significare questa frase...

Presidente. Onorevole Costa, la invito ad adoperare un linguaggio più conveniente.

Che ci siano odî fra le classi sociali, Ella non lo deve supporre.

Costa Andrea. Onorevole signor presidente, qui

c'è un inciso che dice: eccitamento all'odio fra le classi sociali.

Ora che cosa significa questo? Che vi sono delle classi: e non siamo noi solamente che lo diciamo, è la stessa legge che lo viene a consacrare.

Ora le classi hanno ragione in tanto di essere, in quanto si combattono le une con le altre. (*Oh! — Rumori.*)

Ma perchè ce l'ha messo allora il Senato, quest'odio fra le classi, se non si voleva che si venisse a discuterne qui?

Una delle due: o le classi esistono, ed allora per forza si debbono combattere ed odiare...

Presidente. È quello che non è, onorevole Costa.

Costa Andrea. Non sono io, è il Senato che lo dice.

Presidente. No, il Senato dice che è un delitto il provocare l'odio fra le classi, ma non dice che quest'odio ci abbia da essere. È Lei che suppone che l'odio deve esistere.

Costa Andrea. Signor presidente, me ne appellerò di nuovo ad un uomo, che fu un grande politico, al Macchiavelli, cittadino fiorentino; il quale diceva press'a poco: " Finchè vi saranno degli uomini i quali staranno in alto, e degli altri i quali staranno in basso, coloro che stanno in alto, cercheranno di opprimere coloro che stanno in basso; e quelli che stanno in basso, di ribellarsi. „ (*Ooh! ooh! — Rumori.*)

Presidente. Non è vero! Può essere; ma non è indispensabile. Può accadere!... (*ilarità*).

Ella ammette come principio quel che può essere una eccezione. Il vizio è proprio dell'uomo; ma non per questo tutti gli uomini sono viziosi.

Costa Andrea. Signor presidente, se tutti fossimo della buona gente, come siamo io e Lei, (*ilarità*) forse, anzi certamente, quel ch' Ella dice sarebbe vero.

Ma nei rapporti sociali non si tien conto dei sentimenti individuali. Ci sono delle forze sociali, come delle forze fisiche; vi è elettricità negativa ed elettricità positiva; il risultato è il fulmine; e, nella società, il fulmine si chiama rivoluzione. Dunque, io diceva: perchè mai il Senato, facendo opera più di reazione, che di conservazione, ha voluto escludere dall'elettorato amministrativo coloro che saranno condannati per eccitamento all'odio fra le classi, ossia per un reato che non è punito nemmeno dall'attuale Codice penale, per un reato che, in ogni caso, sarebbe di ordine politico, nel largo senso della parola, e che non potrebbe certamente dar diritto all'autorità

di escludere dall'elettorato amministrativo coloro che per esso fossero condannati?

Comunque siasi, poi, io protesto dal profondo del cuore contro l'accomunamento che si è fatto qui di coloro che fossero condannati per eccitamento all'odio fra le classi, coi falsari, coi truffatori, coi ricattatori e via dicendo

Questi sono responsabili di reati comuni; quegli altri, di un reato meramente politico. Questi cittadini che volete condannare per eccitamento all'odio fra classe e classe, oggi, sono vinti; domani, vincitori, saranno i padroni.

Dunque, nello stesso vostro interesse, nell'interesse della vostra conservazione, abbiate un riguardo pei vostri avversari (*Ooh! ooh!*) che possono essere padroni del domani.

Concludendo, io propongo formalmente di sopprimere dall'inciso le parole: per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali.

Presidente. Si voterà per divisione. La Commissione accetta o no la proposta dell'onorevole Costa?

Lacava, relatore. La Commissione ha dichiarato che questa disposizione non fu posta nel disegno di legge approvato dalla Camera, ma vi è stata inclusa dal Senato.

Dirò poi all'onorevole Costa che egli mi ha frainteso; io veniva in aiuto appunto della sua tesi, e desideravo con lui che non ci fosse quest'inciso, appunto perchè credo siano pochi i casi in cui sarà applicabile e perchè " *quod bis aut semel accidit, praetereunt legislatores.* „

Io avrei desiderato, dunque, che quest'inciso non ci fosse. Ma la Commissione l'ha accettato, considerando che infine anche questo è un reato comune e grave, essendo desiderio di tutti che le classi sociali non si combattano fra di loro, ma vivano in armonia continua; onde è che allorchè avviene questo reato, chi lo commette è giusto che sia punito.

Per queste considerazioni la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Costa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. (*Segni d'attenzione.*)

Il reato di eccitamento all'odio fra le classi si trova scritto nel nuovo Codice penale, che è stato approvato dalla Camera, ed è curioso che quando in quel Codice si discusse su cotesto argomento non vi furono opposizioni da nessuna parte della Camera. La proposta che ora l'onorevole Costa combatte, fu fatta nell'altro ramo del Parlamento da un distinto penalista, e parmi conveniente che sia accettata.

Io non difenderò il Senato contro le parole poco opportune che poterono essere profferite in quest'Aula. Il Senato è una delle istituzioni dello Stato, e noi più che ogni altro, che apparteniamo alla Camera dei deputati, dobbiamo rispettarlo. Ove parole egualmente poco opportune fossero pronunziate nell'altro ramo del Parlamento contro di questa Camera, io non mancherei di sorgere a difendere i vostri diritti e le vostre prerogative.

Io non rispondo alla questione di merito, che incidentalmente fu toccata. Anzitutto, non credo che sia un reato politico quello dell'eccitamento all'odio fra le classi sociali: può forse avere un carattere sociale, ma non sarà mai un reato politico.

Gli odî fra le classi non sono possibili quando i Governi sanno amministrare, e quando i Parlamenti sanno prevedere e provvedere.

Io non accetto la massima di Machiavelli, che del resto fu proferita in tempo tutto diverso dal nostro (*Bravo! Bene!*), cioè quando l'Italia nei suoi vari Stati era divisa, non solamente in classi, ma in classi dominanti e in classi serve.

Ma sotto un Governo di libertà queste lotte non sono possibili; non vi sono che differenze di opere fra cittadini; vi sono proprietari e operai; vi sono lavoratori e capi di stabilimenti...

Costa Andrea. Chiedo di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. ...vi sono individui che lavorano in un modo, individui che lavorano in un altro. Quindi non credo a queste lotte, o almeno non credo che possano essere lotte materiali.

Io ho fede nelle nostre istituzioni, ho fede nel Parlamento, da cui molte questioni sociali saranno risolte; e credo che l'augurio non bello che fu fatto circa ai padroni del domani, non sarà per verificarsi. L'Italia sa quello che deve fare, ed il Parlamento conosce i suoi doveri e saprà adempierli! (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Costa ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Sarò brevissimo; anzi dirò una sola parola.

Se io avessi avuto nella Camera assai più autorità di quella che io abbia, avrei detto che invitavo la Camera ad abolire questo inciso in nome della pace sociale, perchè voi con esso vi mettete in contraddizione con ciò che diceva testè l'onorevole presidente del Consiglio, cioè che in fondo in fondo non vi sono classi, perchè tutti lavorando, tutti han diritto a tutto.

Ora, quando in un articolo di legge voi venite

a consacrare che vi sono delle classi sociali, e che coloro che eccitano all'odio fra queste classi debbono essere esclusi dal diritto elettorale, voi venite ad ammettere che vi sono delle classi, in contraddizione, ripeto, a ciò che disse appunto l'onorevole presidente del Consiglio.

Del resto, o signori, il Senato ha ragione. Sì, delle classi sociali vi sono e sono in lotta ogni giorno fra loro. Il Senato ha avuto il senso della conservazione sociale più di voi, quando lo ha riconosciuto; ma è stato ingenuo; ha creduto di poter combattere l'eccitamento all'odio, che risulta dalle condizioni stesse della vita moderna, con un piccolo inciso inserito in una piccola legge comunale e provinciale. Questo è il suo torto, non già quello di aver affermato che vi siano classi... (*Ilarità — Interruzioni*).

Presidente. Non interrompano!

Onorevole Costa, Ella fa, torno a dirle, mere supposizioni; Ella stabilisce come una necessità, come indispensabile un fatto che non esiste o che può esistere per eccezione, ma che Ella non ha il diritto di stabilire come un principio.

Costa Andrea. Dice il presidente del Consiglio che il reato di cui si parla in questo articolo si trova punito nel nuovo Codice penale. Ma, onorevole presidente del Consiglio, noi non sappiamo ancora che cosa sarà il nuovo Codice penale, per le modificazioni che ministro e Commissione vi potranno introdurre.

Crispi, ministro dell'interno. Se lo avete votato!

Costa Andrea. Noi dobbiamo giudicare le cose dal punto di vista delle leggi e del Codice penale odierni, giacchè non sappiamo ancora, ripeto, quello che sarà il Codice futuro.

Non possiamo dire perciò se nel nuovo Codice penale sarà contemplato il reato di eccitamento all'odio fra le classi sociali. Noi dobbiamo invece domandarci una cosa sola; ed è: il reato di eccitamento all'odio fra le classi sociali è un reato comune od un reato d'ordine politico?

E se è un reato d'ordine politico (perchè è strano il voler distinguere fra reato d'ordine sociale e reato d'ordine politico) come potete voi sostenere il vostro concetto, ed accomunare tale reato con gli altri d'ordine comune inseriti nell'articolo?

Eppoi, reato d'ordine sociale come voi diceste, nelle leggi attuali, non c'è: quali sono i reati d'ordine sociale? Vi sono reati d'ordine comune e reati d'ordine politico. Il reato d'ordine sociale non lo trovo nel Codice; è una figura di reato

inventata oggi per comodo dell'onorevole presidente del Consiglio e non ammessa, che io mi sappia, nel nuovo Codice penale. E se perciò v'è solo un reato d'ordine politico nell'eccitamento così detto all'odio, è assurdo, è anzi indegno di un Parlamento, nel quale si voglia difendere l'armonia fra le varie classi sociali e l'abolizione di tutto ciò che possa eccitare l'odio fra di loro, il costituire qui un reato il quale escluda dall'elettorato amministrativo coloro che per avventura, particolarmente per le loro condizioni economiche, fossero condannati per eccitamento ad un odio che esiste già indipendentemente da essi.

Del resto, siamo franchi, e abbiamo tutti il coraggio delle nostre convinzioni; smentitemi, se potete, quando io dico di credere che, considerando coloro i quali possono esser condannati per eccitamento all'odio fra le classi sociali, il Senato abbia voluto preferibilmente colpire quelli i quali, appartenendo a certi determinati partiti o socialisti o rivoluzionari, al partito operaio od alla classe degli operai, abbiano il coraggio di affermare che nella Società vi sono delle classi che hanno interessi e bisogni distinti e desiderii opposti, e che per la forza stessa delle cose sono destinate a combattersi. Ora lo scopo del legislatore non è, non dovrebbe essere quello di rendere più acuti gli odii, ma quello di eliminare le cause dell'odio. E quando voi venite a consacrare una figura nuova di reato in una legge che concerne i comuni che sono la casa del popolo, voi venite a fare non già opera di pacificazione sociale. Anzi, onorevole presidente mi permetta di dirlo, coloro che eccitano all'odio non siamo noi che vogliamo eliminate le cagioni dell'odio, ma è il Senato che propone e sarà la Camera se approverà quest'articolo che l'odio appunto consacra e sanziona.

Presidente. Onorevole Costa ella non può dire che il Senato del regno ecciti l'odio fra le classi sociali. È una supposizione che io debbo assolutamente respingere.

Costa Andrea. Non è il sentimento, onorevole presidente, sono le condizioni sociali stesse che trascinano all'odio.

Ad ogni modo ripeto che propongo formalmente di sopprimere in quest'articolo le parole « per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali. »

Presidente. Sta bene, procederemo alla votazione per divisione. Metto a partito l'articolo 11 sino all'inciso della lettera C dove si dice: « per eccitamento all'odio, ecc. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Metto a partito la seconda parte cioè le parole: « Per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, (delle quali l'onorevole Costa chiede la soppressione), non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termine di legge. »

(Dopo prova e controprova è approvata).

Metto ora a partito l'articolo 11 nel suo complesso e che rileggo:

« Oltre i casi previsti dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

« Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie o sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

e) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 12. Le liste elettorali amministrative devono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 999, modificati però come segue:

« 1° l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;

« 2° il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;

« 3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;

« 4° alla prima parte dell'articolo 21 è sostituito quanto segue:

“ La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune;

“ Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere;

“ 5º la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio. ”

(È approvato).

“ Art. 13. Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

“ Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

“ Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

“ La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la seguita cancellazione. ”

A questo ultimo comma la Giunta propone di sostituire il seguente:

“ La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione. ”

L'onorevole ministro dell'interno accetta questa sostituzione?

Crispi, ministro dell'interno. Non capisco il perchè si voglia qui fare un mutamento. Mi pare che anche quando sarà notificata agli interessati la cancellazione seguita, essi abbiano modo di provvedere ai casi loro: e quindi non trovo proprio una ragione in questo mutamento. Prego quindi la Commissione di non insistervi.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. La Commissione non crede che sia una cosa di poco momento la modificazione che vuolsi introdurre a questo articolo. La Giunta provinciale amministrativa è quella che approva le liste elettorali. La Giunta stessa ha anche la facoltà di cancellare dalle liste, coloro che ne abbiano perduto il diritto, o siano stati indebitamente iscritti, quantunque l'iscrizione non sia stata impugnata. Or bene il nostro primitivo disegno di legge diceva che quando la Giunta provinciale amministrativa avesse voluto cancellare dalle liste elettorali un elettore iscritto dalla Giunta o dal Consiglio comunale, avrebbe dovuto notificare all'individuo che si voleva cancellare dalle liste la proposta della cancellazione, affinchè egli avesse potuto difendersi davanti alla Giunta.

E si badi che questo individuo avrebbe avuto il diritto elettorale per l'iscrizione fattane dalla Giunta o dal Consiglio comunale. Viceversa il disegno approvato dall'altro ramo del Parlamento vuole che la notificazione avvenga dopo seguita la cancellazione.

Ma dopo che è seguita la cancellazione, è inutile di fare questa notificazione, perchè l'elettore può apprenderla dalla pubblicazione delle liste: e quindi noi gli toglieremmo il diritto di potersi difendere dinanzi alla Giunta provinciale, la quale, come diceva, approva definitivamente le liste, di guisa che all'elettore manca una delle garanzie più essenziali.

Infatti, se invece di essergli notificata la proposta di cancellazione affinchè abbia modo di potersi difendere, gli viene notificata la seguita cancellazione, costui non avrà più alcun mezzo di difendere il suo diritto elettorale, diritto che gli era stato accordato dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale. Vede quindi l'onorevole presidente del Consiglio, che non è una questione di poco momento; ed io lo prego proprio di volere accettare questo emendamento, che sono sicuro sarà pure accettato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Quando un cittadino si fa iscrivere sulle liste, si presume che abbia già presentato i documenti dai quali risulti che egli abbia diritto di essere elettore. Le liste vanno poscia in seconda istanza alla Giunta, la quale esamina i documenti, e non trovandole in regola cancella, dando notizia all'interessato della fatta cancellazione, affinché possa provvedersi innanzi alla Corte d'appello, come è detto nella legge. Quindi non vedo proprio la necessità di questa preventiva notificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Desidero che la Camera si renda conto esatto dei termini di questa questione. Parlo di questo argomento, perchè l'articolo, quale era stato formulato, dalla Camera dei deputati era stato proposto da me dopo una lunga e animata discussione intorno al punto se alla Giunta provinciale dovesse, oppur no, darsi facoltà di iscrivere e cancellare elettori d'ufficio. Qui non si tratta di giudizio in seconda istanza, per parte della Giunta amministrativa, sopra reclami che alla medesima siano presentati; questo articolo dà alla Giunta amministrativa la facoltà di cancellare d'ufficio l'elettore che fu iscritto dal Consiglio comunale qualunque sia il modo col quale venne iscritto, e così anche nel caso in cui questo elettore avesse presentato al Consiglio comunale i documenti comprovanti il diritto all'elettorato.

Ora se noi accettassimo l'articolo quale è stato votato dal Senato potrebbe avverarsi questo fatto: che un elettore iscritto per avere presentati al Consiglio comunale i titoli che dimostrano avere egli diritto di essere iscritto nella lista, potrebbe dalla Giunta provinciale essere cancellato di ufficio senza che egli sia neanche avvisato.

Ecco il punto. La Commissione ammette, come ammette il Senato, come aveva ammesso la Camera, che possa la Giunta provinciale amministrativa cancellare d'ufficio gli elettori iscritti dal Consiglio comunale: ma la Commissione vuole che a questo cittadino sia lasciato il mezzo di difendersi, e quindi propone che il medesimo sia avvisato della *proposta* di cancellazione; mentre l'articolo quale è stato votato dal Senato stabilirebbe che l'avviso sia dato solamente dopo che la cancellazione sia avvenuta. E questo alla Commissione è parso assolutamente inaccettabile.

Il sistema proposto dal Senato risulta poi ancora più inaccettabile ove si ponga mente all'articolo 16 aggiunto pure dal Senato, giusta il quale il ricorso alla Corte di appello contro il

decreto della Giunta amministrativa che cancella elettori nuovamente iscritti, non è sospensivo.

L'elettore regolarmente iscritto potrebbe dunque essere cancellato senza aver mezzo di difesa, e neanche il suo ricorso in appello potrebbe fargli salvo il diritto di prender parte alle elezioni che avvenissero prima della decisione della Corte: per modo che il diritto elettorale sarebbe così posto, senza difesa e senza garanzia nelle mani della Giunta amministrativa.

Questo sistema non può essere accettato dalla Commissione e spero che non sarà accettato neanche dalla Camera.

Presidente. Dunque la Commissione mantiene la sua dizione?

Lacava, relatore. La Commissione mantiene la sua proposta, appunto per le osservazioni fatte da me e dall'onorevole Giolitti. Noi vogliamo che la Giunta amministrativa possa cancellare di ufficio coloro che crede indebitamente iscritti, ma che debba anticipatamente notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Questa, in semplici termini, è la nostra proposta.

Presidente. Il Governo si oppone?

Crispi, ministro dell'interno. Io lascio fare la Camera. Ho detto le mie ragioni in contrario. Se la legge deve ritornare in Senato, vi ritorni pure; però non ne assicuro la sorte.

Presidente. Il progetto approvato dal Senato dice:

“ La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la seguita cancellazione. ”

Invece il disegno della Commissione dice:

“ La Giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione. ”

Lacava, relatore. Perfettamente.

Presidente. La differenza tra i due disegni sta in ciò: che la Commissione ammette la ne-

cessità di notificare agli interessati la proposta di cancellazione, mentre il disegno del Senato crede che basti notificare l'avvenuta cancellazione.

Metterò dunque a partito l'ultimo comma dell'articolo come è proposto dalla Commissione.

Quando la Camera non l'approvasse, metterò a partito l'ultimo comma dell'articolo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Chi è di avviso di approvare l'ultimo comma dell'articolo 13, come è proposto dalla Commissione è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 13 nel suo complesso.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 14. Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999. ”

(È approvato).

“ Art. 15. L'elezione per rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

“ Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

“ Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 8, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

“ Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo. ”

(È approvato).

“ Art. 16. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa che can-

cella elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo. ”

(È approvato).

“ Art. 17. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

“ Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

“ L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a lire 500. ”

(È approvato).

“ Art. 18. Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio. ”

(È approvato).

“ Art. 19. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

“ Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero di consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

“ La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

“ In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. ”

(È approvato).

“ Art. 20. Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, nè dà avviso agli elettori, indicando il giorno e il luogo della riunione.

“ Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane. ”

(È approvato).

“ Art. 21. Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali sa-

ranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali.

“ In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

“ Il primo presidente della Corte d'appello dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

“ In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità. „

(È approvato).

“ Art. 22. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

“ L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

“ Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

“ L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari e vice segretari degli uffici del pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice segretari comunali;

4° Altri elettori.

“ Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

“ Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di lire 10.

“ Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico. „

(È approvato).

“ Art. 23. Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo. „

(È approvato).

“ Art. 24. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

“ Uno degli scrutatori tiene innanzi a sé un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore, di fronte ai nomi degli elettori.

“ L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

“ Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

“ A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo. „

(È approvato).

“ Art. 25. Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

“ Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

“ Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

“ L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

“ Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

“ La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

“ Le schede devono essere in carta bianca, renza alcun segno che possa servire a farle riconoscere. „

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Io sento il dovere di chiedere propria venia alla Camera se intorno a questo articolo 25, che non include nessun dissenso fra la Commis-

sione e il Governo nè fra il Senato e la Camera, io sono costretto a parlare. E dico costretto perchè nell'ultima tornata della Camera nella quale si votò la legge, io ebbi a proporre un emendamento a questo articolo che incontrò su non pochi banchi benevola accoglienza, ma che naufragò davanti ad un'osservazione regolamentare dell'onorevole Lacava, il quale accampò la pregiudiziale dell'articolo votato, per cui non si potè più ritornare sulla questione. Tornata ora la legge alla Camera io mi faccio un dovere di coscienza e di coerenza nel riproporlo. Si tratta della rappresentanza della minoranza.

Prego la Camera di credere che non faccio una proposta che alteri lo spirito cui s'informa l'articolo in parola. Domando soltanto che ciò che la Camera ha votato sia posto in armonia, non dirò coi principii del giure moderno o altro, ma in armonia con quello stesso che la Camera ha inteso di legiferare. È una questione di puro buon senso.

Secondo l'articolo votato e riproposto dalla Commissione, tutti i Consigli comunali possono essere eletti col diritto della rappresentanza delle minoranze nella proporzione di un quinto; cioè si può votare per quattro quinti, lasciando il quinto in beneficio delle minoranze. In quanto si tratta di elezioni generali noi siamo perfettamente d'accordo. Tutti i Consigli avranno la loro rappresentanza delle minoranze. Ma siccome il sorteggio annuale dei consiglieri è di un quinto, avverrà il seguente fatto: che in tale rinnovazione, siccome al disotto di cinque non si ha il diritto di votare per la minoranza, eserciteranno permanentemente questo diritto soltanto 390 comuni, restandone esclusi circa 8 mila comuni. E siccome per i Consigli comunali non ha luogo, come per l'assemblea legislativa, una rinnovazione totale, a meno si tratti di casi eccezionali di scioglimento, avverrà che nei primi quattro anni del sorteggio il caso può favorire o no i rappresentanti della minoranza, che potranno per avventura rimanere ancora in ufficio, ma al quinto anno in cui la rinnovazione del quinto si fa per anzianità, i rappresentanti della minoranza cesseranno dal far parte dei Consigli comunali d'Italia, rimanendo solamente quelli di 390 grossi comuni ad esercitare l'ufficio loro.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Pantano. Ora io domando semplicemente alla Camera: è, non dirò giusto, ma serio per un'assemblea legislativa, il concedere ai comuni italiani, vale a dire a tutta la massa del paese, un diritto, togliendo loro nel tempo stesso il

modo di esercitarlo, rendendolo efficace soltanto per qualche anno, e mettendoli nella impossibilità materiale di fruirne dopo soli cinque anni?

Io prego la Commissione e la Camera di voler prendere in seria considerazione il mio emendamento, che ho già deposto sul banco della Presidenza e che tende a rendere effettiva ad oltre 2100 comuni, che oscillano fra i 3,000 e i 10,000 abitanti la rappresentanza delle minoranze, lasciando semplicemente senza tale rappresentanza i piccoli comuni al di sotto di 3,000 abitanti, che ne hanno meno bisogno per il minore attrito della vita economica ed amministrativa, e che in ogni modo potranno conquistarselo col progressivo aumento della popolazione e con lo aggregarsi fra loro delle piccole frazioni.

Col mio emendamento viene a modificarsi l'articolo 11 della legge 20 marzo 1865 abilitando i comuni dalle 3,000 alle 10,000 anime ad eleggere 25 anzichè 20 consiglieri. Se poi questa proposta, la quale è in perfetta armonia con lo spirito della legge del 1865 se si tien conto delle varie categorie proporzionali di quella legge, non dovesse essere accettata dalla Commissione, io propongo in linea subordinata una modificazione all'articolo 25, così come venne già votato dalla Camera.

Al primo comma, ove è detto che non si possa votare per la minoranza al disotto di cinque, si dica al disotto di quattro, e poi si soggiunga che quando il numero dei consiglieri da eleggere è di quattro, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda un numero di nomi uguale a tre quarti dei consiglieri da eleggere.

Il resto dell'articolo sarebbe identico. Ma per tal modo verrebbe a fruire del beneficio della legge un numero grande di comuni italiani, nei quali si svolge per così dire la media dell'attività economica ed amministrativa del paese.

Io spero che questa mia modesta proposta possa esser presa in considerazione dalla Commissione, perchè oso affermare, senza tema che faccian velo al mio intelletto intendimenti partigiani, che io qui sostengo una proposta equa, giusta e seria, e che se il Parlamento la respingesse, non accrescerebbe certamente prestigio alla sua serietà. (*Ooh! ooh!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. La Camera conosce la mia opinione circa la questione della rappresentanza delle minoranze; e ricorderà che io osai, in un momento difficile, di proporre financo la questione pregiudiziale intorno alla medesima.

Non ritornerò oggi a sollevare la questione medesima, perchè non intendo di far perdere tempo alla Camera. Credevo che l'altro ramo del Parlamento, nella sua saviezza, avesse emendato, in questa parte della legge, ciò che aveva deliberato la Camera. (*Conversazioni animate*).

Presidente. Ma prego di far silenzio! Non facciano conversazioni!

Lazzaro. Invece, poichè ha voluto emendare questo disegno di legge in tante altre parti, e ha creduto di non toccare questo articolo che concerne l'ufficio dell'elettorato, io mi sento in obbligo di far notare i gravissimi inconvenienti ai quali si andrà incontro.

Quando si votò questa disposizione, non si pose mente, credo, ad un fatto che si verifica in parecchi comuni d'Italia: cioè in quei comuni che hanno alcune frazioni cui spetta il diritto di eleggere il proprio consigliere. Ora avviene questo: che in un comune il quale abbia assegnati trenta consiglieri, il quinto resta riservato alla minoranza; però, se questo comune (come avviene in parecchi, ed io potrei citarne i nomi) abbia, per esempio, quattordici o quindici consiglieri pel capoluogo, cioè per la parte più agglomerata della sua popolazione, ed abbia poi cinque o sei frazioni, ciascuna delle quali elegge due consiglieri, anche se abbia un numero di consiglieri superiore a venticinque, non potrà mai valersi di questa disposizione di legge.

Ecco uno dei gravissimi inconvenienti che presenta questa disposizione.

Io non intendo di fare nessuna proposta, perchè credo che, in questo momento, una proposta difficilmente potrebbe essere approvata; noto però questo inconveniente che, nell'applicazione di questa legge sono sicuro si verificherà, e ci farà persuasi, con quanta poca considerazione sia stato votato l'articolo di cui discutiamo da questo e dall'altro ramo del Parlamento. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli colleghi.

Dunque l'onorevole Pantano propone che, fra il terzo ed il quarto capoverso, si aggiunga il seguente: " al quinto comma dell'articolo 11 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 è sostituito il seguente: " Di 25 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti „ che equivale ad accrescere da 20 a 25 il numero dei consiglieri nei comuni la cui popolazione oscilla fra i 3,000 e i 10,000.

Quando poi questa sua proposta non fosse approvata, egli propone che all'ultima parola del primo comma dell'articolo 25 si dica invece di 5, 4.

E poi si aggiunga: " quando il numero dei consiglieri da eleggere è di 4, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai tre quarti dei consiglieri da eleggere. „

Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento sottoscritto dall'onorevole Pantano e da dieci deputati.

Lacava, relatore. Comincio dal fare osservare all'onorevole Pantano non essere esatto che la sua proposta sia stata respinta da una questione che egli disse pregiudiziale.

Ricorderà l'onorevole Pantano che, nel luglio scorso, dopochè egli svolse il suo emendamento, io gli feci osservare che la questione era già stata discussa e risolta, poichè la Camera, nella precedente seduta, aveva approvata la proposta della Commissione su questo stesso argomento delle minoranze.

Quindi non fu che io opponessi all'onorevole Pantano la questione pregiudiziale; fu la Camera che aveva già anticipatamente e largamente discussa la questione della rappresentanza delle minoranze e votato su di essa. Ricordo che in quell'occasione, vennero presentati parecchi emendamenti; ma la Commissione non gli accolse, sostenendo che allora soltanto poteva farsi luogo alla rappresentanza delle minoranze, quando i consiglieri da eleggere fossero non meno di cinque; e questo in armonia con la legge elettorale politica, la quale stabilisce la rappresentanza delle minoranze soltanto nel caso in cui i deputati da eleggere sono cinque: infatti nei collegi, a quattro deputati, a tre o a due, non vi è rappresentanza delle minoranze.

Ma l'onorevole Pantano ci dice: badate che oggi, col vostro sistema, pochissimi comuni avranno la rappresentanza delle minoranze; molti comuni ne resteranno privi.

Questo è vero nelle elezioni parziali, imperciocchè tutti partecipano alla rappresentanza delle minoranze nelle elezioni generali; ma siccome pel modo come è costituito il sistema della rappresentanza comunale nei comuni secondo la diversa popolazione, quando l'elezione parziale fosse al disotto di cinque consiglieri da eleggersi, se vi fosse la rappresentanza delle minoranze, non avremo che delle frazioni, così non è il caso di estendere ad altri comuni questo istituto.

Aggiungerò ancora che la rappresentanza delle minoranze ha ragione d'essere nei grandi comuni, dove l'attrito fra i partiti è tale che la maggioranza può portare in Consiglio tutti i suoi ade-

renti senza che il partito della minoranza sia rappresentato.

Ma nei comuni piccoli dove non esiste in generale questo attrito dei partiti, dove non stanno l'uno contro l'altra armate diverse liste complete, avviene sempre che entrano a fare parte della rappresentanza comunale diversi elementi che appartengono a partiti diversi.

Laonde la Commissione non potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Pantano, perchè essa turberebbe tutta l'economia dell'articolo, nè si potrebbe prevedere a quali conseguenze porterebbe, dappoi che avremmo tante frazioni di numero che lo stesso elettore finirebbe per non comprendere più questa rappresentanza della minoranza. Ed è questa la ragione del limite stabilito dalla Commissione. Imperocchè se fosse altrimenti, invece della rappresentanza della minoranza avremmo un sistema nuovo nei sistemi elettorali, cioè che la minoranza starebbe a paro della stessa maggioranza. Se il Governo nei sistemi parlamentari è delle maggioranze, voi non dovete togliere ad esse questo diritto per mezzo della rappresentanza della minoranza.

Questo diritto può essere limitato; ma se si volesse estenderlo, avremmo, ripeto, tutti quegli inconvenienti cui ho accennato.

Per conseguenza, prego l'onorevole Pantano di ritirare il suo emendamento e di accettare l'articolo qual'è proposto dove è sancito il principio della rappresentanza della minoranza specialmente per quei comuni nei quali i partiti essendo più numerosi, la maggioranza potrebbe non ammettere neppure un rappresentante della minoranza.

Presidente. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Io sono dolente di non poter consentire all'invito dell'onorevole Lacava. Ben volentieri lo avrei fatto se dopo le ragioni aritmetiche e regolamentari che ho eccepito, me ne avesse fatta balenare altra da persuadermi che io sia dal lato del torto.

Quando egli mi dice che il sistema suo dà la rappresentanza della minoranza ai comuni d'Italia e mi chiede di restarne contento, io dico all'onorevole Lacava che noi non abbiamo dato la rappresentanza della minoranza, ma la finzione, la ipocrisia di essa, perchè la gran parte dei comuni d'Italia resteranno entro breve tempo completamente fuori della legge che noi abbiamo votato.

E mi dispiace che non abbiano interloquito molti altri autorevoli membri che stanno nel cen-

tro della Camera, i quali, allorchè da questi banchi partiva la proposta della rappresentanza della minoranza furono solleciti e concordi per far trionfare il comune principio e concordarono in colloqui particolari con me nel pensiero che questo che io oggi sostengo era il giusto, era il vero. Ed a me duole nell'animo il pensare che con una legge siffatta, con una contraddizione così manifesta si venga a sanzionare sotto una parvenza democratica una nuova forma di oligarchia, e sono dolente di essere caduto nell'agguato.

Aggiungo poi all'onorevole Lacava che egli mal si oppone nel sollevare gl'inconvenienti presumibili dal computo delle piccole frazioni in cui gli elettori non potrebbero, a di lui avviso, raccapezzarsi. Se egli ha questa paura, accetti il mio primo emendamento che eleva da 20 a 25 il numero dei consiglieri e torrà di mezzo la difficoltà aritmetica. Se egli non accetta questo, l'altra modificazione mia esclude il dubbio, essendo lieve la differenza, che dal voto limitato ai tre quarti in una certa categoria di comuni, possa derivarne la possibilità che le minoranze diventino maggioranze. In quanto poi all'idea che le sole città hanno bisogno delle minoranze e non i piccoli paesi, io credo che Ella sia in pieno errore, onorevole Lacava. Nelle città l'opinione pubblica, il giornalismo, l'attrito dei partiti è continua e poderosa tutela delle minoranze di fronte allo esorbitare delle maggioranze. Ma nei piccoli paesi le oligarchie locali, le oligarchie amministrative ed economiche sono più potenti delle oligarchie politiche ed è là che la piccola rappresentanza delle minoranze può rappresentare il pizzico di sale che impedisca la putrefazione delle maggioranze. È per questo che io non posso accettare menomamente l'invito dell'onorevole Lacava e prego e scongiuro la Camera in nome della serietà dell'Assemblea di votare questo mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Onorevole Pantano, per mostrarle come la sua tesi sia insostenibile, le faccio osservare che Ella ha bisogno di mutare interamente la costituzione di alcuni Consigli e di proporre che, invece di 20, essi abbiano almeno 25 consiglieri.

Io insisto quindi nel mantenere l'articolo quale venne approvato dalla Camera; perciò non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano. E giacchè mi trovo a parlare dirò all'onorevole mio amico Lazzaro che la Commissione non può accettare nemmeno il suo principio, cioè di sop-

primere la rappresentanza delle minoranze. L'onorevole Lazzaro sa che questo istituto non era proposto nel primitivo progetto; la Commissione lo fece suo durante la discussione fattasi alla Camera. Per queste ragioni, prego anche l'onorevole Lazzaro di non insistere nella sua proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Lazzaro, insiste nel suo emendamento?

Lazzaro. Io non ho fatta una proposta, viste le condizioni della Camera, ma insisto nel dichiarare di essere contrario assolutamente al principio della rappresentanza delle minoranze.

Io non ho detto che codesta proposta sia stata fatta di sua iniziativa dalla Commissione, ho detto solo e sostengo che questa proposta votata dalla Camera e confermata dal Senato non raggiunge lo scopo specialmente in quei comuni dei quali ho parlato poc'anzi e dei quali non si è tenuto conto nella discussione che di questa legge fu fatta e alla Camera e al Senato.

Presidente. L'onorevole Lazzaro non fa dunque una proposta formale.

L'onorevole Pantano dopo il 1º, 2º e 3º capoverso dell'articolo 25 propone quest'aggiunta: " Al 5º comma dell'articolo 11 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 si sostituisca il seguente: Di 25 membri in quelli che superano i 3000 abitanti. „ Quando questa proposta non fosse approvata, verrebbe un altro emendamento subordinato dell'onorevole Pantano.

La Commissione dichiara di respingere questa proposta dell'onorevole Pantano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Insiste, onorevole Pantano, anche nella proposta subordinata?

Pantano. Sì, per discarico di coscienza.

Presidente. L'onorevole Pantano, subordinatamente, fa quest'altra proposta, che all'ultima parola del primo comma dell'articolo 25 si sostituisca *quattro* alla parola *cinque*, e poi si faccia la seguente aggiunta:

" Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di *quattro*, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai tre quarti dei consiglieri da eleggere. „

La Commissione dichiara di non accettare neanche questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 25 come è stato proposto.

Chi l'approva sorga.

(*E approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 49 inclusivamente*).

" Art. 26. Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

" La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

" Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare. „

" Art. 27. Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

" Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti o al più giovane di età.

" Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. „

" Art. 28. Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

" Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

" Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

" La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui

le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni. »

“ Art. 29. Sono nulle:

“ 1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere ed ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo 25;

“ 2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

“ Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti. »

“ Art. 30. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

“ Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

“ Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

“ Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario. »

“ Art. 31. L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

“ Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

“ Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti. »

“ Art. 32. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni, e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronunzia sopra qualunque incidente re-

lativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'articolo 30.

“ Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

“ Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire. »

“ Art. 33. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. »

“ Art. 34. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

“ In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte di appello. »

“ Art. 35. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

“ Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

“ Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

“ Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

“ Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

“ Il reclamo a cura di chi l'ha proposto deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

“ Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882.

“ Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. »

“ Art. 36. Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il ri-

sultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo. „

“ Art. 37. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

“ La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

“ Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge. „

“ Art. 38. Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

“ L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

“ Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà. „

“ Art. 39. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

“ Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena. „

“ Art. 40. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti

o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000 e, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno. „

“ La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunione di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopraindicate. „

“ Art. 41. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attrupamenti, invasione nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000. „

“ Art. 42. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo della adunanza, è punito con un'ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

“ Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce. „

“ Art. 43. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il nome in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

“ Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione

da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

“ È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 24 e 25.

“ Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio. ”

“ Art. 44. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

“ Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi, e con multa estensibile a lire 500.

“ Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500. ”

“ Art. 45. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

“ L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

“ Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

“ Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

“ Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1865, allegato A. ”

“ Art. 46. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

“ Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gra-

vità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, produce sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

“ Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

“ Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

“ Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge. ”

“ Art. 47. Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

“ L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

“ L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

“ Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per dimanda d'una terza parte dei consiglieri.

“ Nei due ultimi casi, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

“ In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

“ È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto. ”

“ Art. 48. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

“ La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

“ L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

“ Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

“ Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già

iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. »

“ Art. 49. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

“ Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili. »

“ Art. 50. Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincie e di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto, ed istituito dal Re.

“ Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re, fra i consiglieri comunali.

“ Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile; purchè conservi la qualità di consigliere.

“ I comuni che, per virtù del presente articolo acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario. »

Al primo capoverso di questo articolo la Commissione propone la soppressione delle parole “ ed istituito dal Re.

L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare.

Chiaradia. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo a proposito delle modificazioni che vi ha introdotte il Senato. Esse sono due. La prima riguarda quella tale novità della istituzione dei sindaci. Ma su questo punto dirò assai poco, poichè, credo, che altri più autorevoli di me, ne parleranno ampiamente. Io mi limito ad una osservazione che mi è venuta in mente di fare quando l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ricordava quella tale cerimonia che, nella metropoli inglese, si fa quando la regina va nella *City* e chiede il permesso al lord Mayor di entrare. Naturalmente il lord Mayor dice sempre di sì, ed egli ricordava che non può non dire di sì. (*Interruzione dell'onorevole Crispi*)

Ma io cito un altro esempio. Se un Consiglio comunale vi elegge un sindaco in modo che la sua elezione sia una protesta, una dimostrazione antidinastica, in che condizioni si troverà la Corona?

Non potrà fare, credo, come il lord Mayor;

non dovrà sempre dir di sì, si troverà dunque nel caso di dir di no.

Dicendo di no, la Corona potrà far nascere uno scandalo, e, dicendo di sì, ne potrà uscire menomata; ciò che credo non sia nelle intenzioni del Senato, che, per sentimento di conservazione, detta legge.

Ma su questo punto, come dicevo, non voglio trattenermi più a lungo.

Vengo invece a quell'altra modificazione che toglie a capoluoghi di mandamento il sindaco elettivo.

Togliendolo ai mandamenti, lo toglie a tutti i comuni del Veneto, meno pochissimi oltre i capoluoghi di provincia.

Credo che quando ho detto Chioggia e un altro, ho finito, perchè i comuni del Veneto non hanno circondari, non hanno che distretti o mandamenti.

Ora io non capisco questa sperequazione, non capisco perchè il Veneto, (se questa, come dice la relazione del senatore Finali, è una istituzione liberale) debba avere soltanto i capiluogo di provincia col sindaco elettivo. (*Interruzioni*).

L'articolo 90, a cui accenna l'onorevole collega che m'interrompe, dà la facoltà al Governo di creare i circondari nel Veneto, ma qui si tratta di altra cosa.

Altro è la facoltà di crearli altro è il diritto positivo, che vien dato oggi, con questa legge ai comuni, che sono capiluogo di circondario, di avere il sindaco elettivo.

Dal momento che questa legge deve ritornare al Senato, dal momento che questa istituzione del sindaco elettivo è stata trovata così liberale, utile e giusta, io non vedo alcun inconveniente che la Camera torni al suo articolo e approvi di nuovo i sindaci elettivi in tutti i comuni capiluoghi di provincia, di circondario, e di mandamento. Così, qualunque cosa avvenga dei distretti del Veneto essi non perderanno nulla in confronto alle altre provincie del Regno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Balzo.

Del Balzo. Domando alla Camera di permettermi di spiegare le ragioni dell'emendamento da me presentato all'articolo 50. Questo emendamento non è nè più, nè meno che la riproduzione dell'articolo approvato dalla Camera nello scorso luglio.

Comincio subito col dichiarare che il mio ideale sarebbe stato quello del sindaco elettivo in tutti i comuni del regno; e se oggi mi sono indotto a presentare l'antico articolo già approvato dalla

Camera egli è che per amor dell'ottimo non voglio perdere il bene. Se la Camera non venisse in questa opinione ne sarei dolentissimo.

Io faccio notare alla Camera che la relazione sul presente disegno di legge espone tutte le ragioni che militano per mantenere integro il primitivo articolo ed in ultimo finisce per non insistere nel novello articolo, dicendo che se ne rimette alla Camera. Secondo l'articolo come fu emendato dal Senato sarebbero 1211 i comuni che sarebbero privi del diritto di nominare il sindaco elettivo, e sarebbero in sostanza soltanto 516 quelli che lo avrebbero.

A me pare che, su questa questione del sindaco elettivo, il Senato e la Camera partano da due concetti diversi.

La Camera pare che voglia arrivare gradatamente alla nomina del sindaco elettivo in tutti i comuni; il Senato mi pare che accetti anche a malincuore la nomina del sindaco nei comuni dove venne da esso accettato.

E la prova l'abbiamo nell'aver voluto stabilire, come garanzia di questa nomina fatta dal Consiglio comunale, l'istituzione del sindaco fatta per decreto reale.

Io non mi occuperò di questa istituzione fatta per decreto reale, poichè la Commissione della Camera l'ha eliminata; ma certamente che se l'articolo di legge passasse come oggi ci viene presentato, sarebbe grandemente menomato il principio del sindaco elettivo nei vari comuni del regno. Nè vale il dire che i capoluoghi di mandamento non hanno alcuna ragione per essere preferiti alla nomina del sindaco elettivo, poichè per me sta sempre la questione che vi saranno 1200 comuni i quali non avranno il sindaco elettivo.

E siccome il mio ideale è quello del sindaco elettivo in tutti i comuni del regno, io accetto, ripeto, il meno non potendo avere di più.

Il presidente del Consiglio, nel suo discorso, disse che una delle ragioni che dovevano persuaderlo a limitare la elettività del sindaco era questa: che il sindaco, essendo anche investito delle funzioni di ufficiale del Governo, forse sarebbe stato pericoloso il lasciare questa nomina ai Consigli comunali. Ma a questo c'è una risposta. Perchè non togliete al sindaco queste funzioni, sottraendolo a doversi immischiare nelle questioni di porto d'armi, nei certificati di buona condotta e nella sorveglianza dei pregiudicati? Specialmente nei piccoli paesi io credo che si abbassi la dignità del primo magistrato del comune. Nei capoluoghi di mandamento poi la questione

è anche più facile, poichè in quasi tutti vi è un delegato di pubblica sicurezza e in tutti poi c'è un brigadiere o un maresciallo di carabinieri.

Perchè non affidare a questi le funzioni della pubblica sicurezza?

Ma molte altre ragioni militano in favore del sindaco elettivo.

Difatti il sindaco eletto dal Consiglio comunale presenta, per me, garanzie maggiori di quelle che possa presentare il sindaco nominato, come tutti sappiamo, per informazioni, le quali vengono assunte molte volte dall'ultimo ufficiale di pubblica sicurezza. È veramente una contraddizione che mentre si crede maturo il paese all'allargamento del suffragio, gli eletti poi di questo suffragio si ritengono indegni di nominare il sindaco.

Di più io ritengo che il sindaco elettivo renderà le elezioni ancora più libere. Io non intendo con questo di dire che il Governo possa ingerirsi nelle elezioni; ma i governi non sono sempre gli stessi ed il sindaco, nominato dal Consiglio comunale, significa la maggiore libertà nelle elezioni politiche ed amministrative.

Per queste ragioni, io raccomando alla Camera il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione*).

Baccarini. Onorevoli colleghi, nella tornata del 16 luglio, io e l'onorevole Di Rudinì presentammo due ordini del giorno, perfettamente simili, per estendere a tutti i comuni del regno l'eleggibilità del sindaco. La Camera non accettò, per votazione nominale, questa nostra proposta, ma fece un passo molto largo nella via dell'applicazione del principio dell'elettività, estendendo questo diritto fino ai comuni capoluoghi di mandamento.

Ora io, con altri parecchi colleghi, ho ripresentato l'emendamento del 16 luglio accompagnandolo con la domanda della votazione nominale. Ma io e gli altri miei colleghi avremmo rinunciato, e rinunzieremo all'emendamento quando si trattasse di rispettare, puramente e semplicemente, la deliberazione presa, nel luglio scorso, dalla Camera dei deputati.

Comincio quindi dal dichiarare che, se la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Del Balzo, vale a dire di far rivivere l'articolo come venne approvato nel luglio dalla Camera, noi ritireremo ben volentieri la proposta dell'estensione, a tutti i comuni del regno, del diritto di elettività del sindaco.

E parlo della Commissione e non del Governo:

imperocchè mi è parso di dover rilevare dalle parole del presidente del Consiglio, che non faccia di questo articolo una questione capitale, per una specie di riguardo alle due Assemblee. E, fino ad un certo punto, capisco che, in una questione non assolutamente capitale, il Governo voglia tenersi, in certo modo, neutrale fra i due corpi deliberanti.

Io non entro nel merito della elettività del sindaco: poichè ne fu largamente trattato nel luglio scorso. Mi permetto invece di fare alcune osservazioni, in sostegno, direi quasi, meno della mia proposta, che di quella del ristabilimento della deliberazione già presa dalla Camera; osservazioni che credo saranno trovate giuste da tutti i miei colleghi.

Penso, con l'onorevole presidente del Consiglio, che, fin dove non si offendano i principii, in politica si viva realmente di transazioni; penso, di più, che lo spirito di transazione debba animare sempre nei loro rapporti le assemblee politiche. Persuaso di queste verità, io, più volte, in quest'aula, ho difeso le prerogative del Senato, anche in materia di legislazione finanziaria. Ma noi, ristabilendo la deliberazione presa il 16 luglio, dalla Camera elettiva, facciamo forse qualche cosa di poco riguardoso verso la Camera vitalizia? Ci allontaniamo forse dallo spirito di transazione?

Signori, la legge si compone di 90 articoli; ci torna dal Senato, modificata in 50, con più di 70 emendamenti. Ora, salvo che non debba invertirsi l'accusa che, per tanto tempo, si è fatta al Senato, di mettere la polvere su quel che faceva la Camera dei deputati, non vedo proprio in che cosa noi, accettando 66 o 67 degli emendamenti del Senato, mancheremmo ad esso di riguardo non accettandone tre o quattro.

Se la limitazione introdotta dal Senato nel numero dei sindaci eleggendi fosse trascurabile, non avrei nemmeno chiesto di parlare; invece essa è tale da farmi pensare che lo spirito di transazione deve trovare un limite anche là dove comincia la concessione derisoria.

La Camera dei deputati, pur non ammettendo l'eleggibilità per tutti gli 8,700 sindaci del regno, l'aveva estesa a 1,727; il Senato, con la sua proposta, la riduce a 516, negandola così ad 8200.

Ora, pare a me che la Camera elettiva sia chiamata, per istituto proprio, a giudicare, più della Camera vitalizia, dell'opportunità di estendere o no, in più o meno larga misura, il diritto di elettività. È giustissimo che il Senato, corpo per indole sua conservatore, faccia emendamenti

d'indole conservatrice, quasi a suggerimento ed avvertimento alla Camera elettiva.

Ma quando l'Assemblea elettiva non trovi ragioni sufficienti per modificare le sue deliberazioni, e trovi invece opportuno di confermarle, non penso nemmeno lontanamente che il Senato sia per confermare ragionevolmente il primitivo dissenso.

Di tal guisa, l'una e l'altra Assemblea avrebbero correttissimamente adempiuto al proprio dovere.

Io potrei ammettere (l'ho detto altre volte) che si giudicasse più o meno opportuno l'applicare il principio di elettività al sindaco in quest'anno piuttosto che in altro; ma posto che debba applicarsi, almeno la misura sia conforme al desiderio dell'Assemblea elettiva, la quale ha già deliberato un limite, al disotto del quale non si tratta soltanto di fare un passo addietro, ma di rendere quasi affatto illusoria la presa deliberazione.

Io pertanto concludo e dico che se (poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che non avrebbe più parlato in argomento), la Commissione acconsente al ristabilimento della deliberazione presa dalla Camera nel luglio scorso, alla quale è conforme l'emendamento dell'onorevole Del Balzo, ritirerò, d'accordo coi miei colleghi, la proposta di estendere la elettività a tutti i sindaci del regno. Se invece dovessimo rimanere davanti all'emendamento puro e semplice del Senato, anche senza il *placet* per l'investitura, allora preferiamo di riprendere la cosa *ex integro*: proponendo l'elezione per tutti i sindaci del regno, non potendo noi appagarci di una concessione talmente restrittiva da parerci affatto derisoria. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

Bonfadini. Trovandomi nello stesso ordine di idee dell'onorevole Baccarini rinuncio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. È uno schiarimento che vorrei chiedere all'onorevole presidente del Consiglio intorno ad una teoria da lui esposta nell'esordio di questa discussione, allorchè niente era più lontano dal mio pensiero che il chiedere di parlare in questo nuovo stadio della discussione di questa legge.

Perchè, se pure nell'animo mio deploravo vivamente le molte, e, credo, non buone, modificazioni portate dal Senato a questa legge, ho però anche sempre trovato deplorabilmente imbecille quel cane che lasciava l'osso per correre dietro al-

l'ombra, e credo anche un principio democratico quello di prender sempre l'utile del presente avendo fiducia nell'avvenire.

Per questa ragione non volevo interloquire in questa nuova fase del dibattito. Ma mi fermò singolarmente una arrischiata teoria che sfuggì dalle labbra, un'ora fa, all'onorevole presidente del Consiglio, e per la quale fui persuaso a rompere il silenzio, poichè egli la invocò, come principale argomento della nuova modificazione che crea l'istituzione del sindaco. Poichè io credo pericolosissimo che certe affermazioni, quanto più circondate dall'autorità che imprime loro il nome del capo del Governo e di un antico maestro del diritto, passino tacitamente consentite in una assemblea che è la naturale custode degli ordini del paese.

Addusse l'onorevole presidente del Consiglio, come massimo argomento dell'istituzione regia del sindaco, la diversità degli ordini nostri da quelli di un paese vicino: e disse, testuali parole che la memoria in questo punto mi conferma: « nel paese vicino la giustizia emana dal popolo, il capo del Governo emana dalla sovranità popolare; da noi le cose procedono ben diversamente. »

Ebbene io credo che certamente la foga dell'improvvisazione abbia tradito il pensiero dell'onorevole ministro,...

Crispi, *presidente del Consiglio*. Niente affatto.

Cavallotti,... alle cui parole di certo non vi è qui dentro alcuno che si possa acquietare. Perchè quelle tavole là scritte su quella parete, dietro il banco della Presidenza, ricordano al presidente del Consiglio, che, se in Francia, il capo del Governo emana dalla sovranità popolare, da noi in Italia le cose non procedono niente affatto diversamente. E di questo medesimo parere è il mio amico Fortis, il quale, in una memorabile discussione, fra il silenzio religioso della Camera, ne porse una dimostrazione eloquentissima.

Questa non è una teoria che convenga solamente a noi, come piacque di dire, a noi rivolgendosi, l'onorevole presidente del Consiglio; al quale talenta far credere che insorgiamo qui dentro contro un principio, anche quando ci rivoltiamo contro le esagerazioni a cui egli lo vorrebbe trascinare. Questa non è dunque una teoria che convenga soltanto a noi, è una teoria che conviene a tutti coloro che qua dentro hanno delle istituzioni e del regime rappresentativo un concetto imparziale e sereno; questa è la teoria di tutti coloro i quali giornalmente scrivono e stampano e dicono, che le istituzioni rappresentative

in Italia attingano dalla sovranità popolare, il loro diritto, il loro rigoglio, il loro vigore.

E se *regis ad exemplum totius componitur orbis*: se in Italia la carica suprema dei nostri ordini emana pur essa dalla sovranità popolare ed è naturale che tutte le altre funzioni del regime nostro rappresentativo s'informino allo stesso criterio e derivino dall'origine medesima, è evidente che la Camera aveva voluto affermare questo principio, quando deliberò di rimettere ai Consigli locali, comunali, l'elezione del sindaco.

Ora viene il Senato, viene il Governo e dicono: sia pur libera l'elezione, però in quanto il sindaco rileva dal potere esecutivo, nulla toglie, nulla aggiunge che il potere esecutivo o il capo supremo di questo potere vi aggiunga la sua istituzione.

Fu detta una superfluità e fu ricantato in tutti i versi e in tutti i toni che era una superfluità; ma oggi fui singolarmente colpito da una parola sfuggita all'onorevole presidente del Consiglio, il quale mi ha eloquentemente dimostrato che di una superfluità non si tratta: poichè egli disse che si tratta di una ratifica, e la ratifica si dà, oppure si nega.

L'onorevole presidente del Consiglio prevede il caso ed ebbe ricorso a quel tal esempio, richiamato anche testè dall'onorevole Chiaradia, facendosi forte del dichiarare che certe cose sono impossibili ad avvenire. Intanto l'esperienza ci avverte che in Italia conflitti tra il potere esecutivo e i Consigli rappresentativi locali, specialmente in fatto di elezioni, di reclami elettivi, sono frequentissimi, si ripetono tutti i giorni e si ripeteranno tanto più, quando questi conflitti avranno trovata, in questo testo nuovo della legge, una nuova ragione d'essere. E noi sappiamo quanto siano deplorabili e quanto siano fecondi di cattive conseguenze i conflitti che scoppiano soventi tra la sovranità popolare ed alcuni dei poteri che da questa sovranità emanano.

Abbiamo visto e deplorato tutti le conseguenze di un conflitto in cui si trovò davanti alle urne politiche tutta l'Assemblea elettiva con diversi collegi di Romagna e come la prudenza politica del Governo dovette intervenire a toglier di mezzo questo conflitto che degenerava in pericolo.

Oggi voi create un nuovo pericolo di conflitto perchè, se per ragioni politiche la Corona, il capo del potere esecutivo negherà la ratifica, come disse il presidente del Consiglio, avremo la probabilità, potrei dire la certezza che gli elettori si faranno uno scrupoloso dovere di replicare alla negata ratifica, rinnovando e riconfermando la

e elezione. Noi sappiamo che ora certe manifestazioni locali possono avere un valore limitato fino a quando si mantengono, si riducono nella sfera degli interessi locali. Ma quale importanza avrete fatta voi a queste manifestazioni, quando le avrete elevate alla dignità di insurrezione contro un principio? Non saranno certo i cittadini, i comuni che di ciò si lamenteranno, ma saranno gli stessi principii di cui voi assumete ed avete voluto assumere la tutela. Io mi metto da un punto di vista conservatore e seguo questo ordine solo di idee, perchè se mi mettessi sotto un altro punto di vista, i miei argomenti potrebbero essere un poco sospetti. Certo parrà strano che di questi interessi e di questi principii e di questo punto di vista ce ne incarichiamo noi da questi banchi. Ma è che a noi la mancanza di eccesso di zelo concede una più serena imparzialità di giudizio.

E non sarà certo la prima volta che sarà dimostrato come più utili alle istituzioni sono coloro che le richiamano costantemente alle loro origini, alle loro fonti, alla sorgente del loro diritto che non coloro i quali vogliono risospingerle a ritroso verso i pregiudizii di un passato di cui il diritto popolare ha fatto ragione. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Il dissenso tra la Camera ed il Senato pare che consista in due punti, l'uno in ciò che il Senato non accetta che il sindaco sia elettivo nei capoluoghi di mandamento, e l'altro che il Senato propone l'aggiunta delle parole: *istituito dal Re*.

Presidente. La prima parte è accettata dalla Commissione.

Bonghi. È appunto quello che io volevo dire.

Vediamo un po' se alcune delle parole dette dai precedenti oratori sono esatte. Così l'onorevole Baccarini, come l'onorevole Cavallotti hanno discusso di conciliazione che si debba cercare o non cercare tra la Camera ed il Senato.

Qui non si tratta nè punto nè poco di conciliazione. Il Senato ha compiuto l'ufficio suo, di portare in alcuni articoli di una legge presentatagli già votata dalla Camera, quelle modificazioni, le quali gli sono parse opportune.

Il conflitto verrebbe quando la Camera non volesse accettare le modificazioni proposte dal Senato, ed il Senato ci si ostinasse. Allora bisognerebbe cercare un mezzo di conciliazione. Per ora qui non si tratta di conciliazione, si tratta di vedere se le modificazioni proposte dal Senato siano buone o non buone.

Ora noi abbiamo tanto più ragione di considerare le modificazioni proposte dal Senato con animo calmo ed imparziale, che la prima di queste modificazioni non fa che richiamare la prima proposta del Governo.

Dunque abbiamo da una parte l'opinione del Governo prima che la Camera discutesse la legge, e l'opinione del Senato, e l'opinione del Governo ora; abbiamo d'altra parte la Commissione della Camera che ci propone quell'aumento nel numero dei sindaci elettivi, e possiamo con perfetto rispetto della dignità nostra considerare se convenga o non convenga approvare le due modificazioni portate dal Senato.

Io ho sentito portare, credo dall'onorevole Cavallotti, a favore del sistema seguito già dalla Camera un argomento il quale non è nuovo nè punto, nè poco. Egli pare che volesse dedurre la necessità dell'allargamento della elettività del sindaco dalla stessa natura della potestà reale nel paese nostro, traendo motivo dall'indole popolare di questa monarchia e dall'essenza sua che consiste nell'essere, secondo egli diceva, tutto un effetto della sovranità popolare. Io non accetto nè punto nè poco questa dottrina, ma non la discuto perchè qui non ha niente a che fare; dappoi che qui non si tratta di sapere come la monarchia sia nata, ma, comunque nata, di sapere come possa organizzare il Governo in modo che gli effetti ne sieno buoni. La questione resterebbe la medesima anche se noi avessimo un presidente di repubblica invece del re.

La questione in una repubblica starebbe nel sapere come essa dovesse costituirsi perchè il potere esecutivo nelle mani del presidente potesse essere efficace, rimuovendo, se mai, i pericoli di tentennamenti e di incagli soverchi nella sua azione.

A noi qui non serve di salire tanto alto nelle nostre considerazioni; serve soltanto questo concetto: noi vogliamo fare l'esperimento del sindaco elettivo; è un esperimento che da ogni parte (anche da parte dell'onorevole Baccarini ormai che ha ritirato la sua proposta di rendere elettivi tutti quanti i sindaci) si crede di dover fare con qualche misura. Ebbene, con quale misura si crede di doverle fare?

Il Senato ed il Governo dicono di farlo con una misura, che io non discuto, ma che ci permette di fare via via una prova, che potrebbe anche essere difficile.

Perchè volete voi agitare il paese, tutto ad un tratto, per così gran numero di Sindaci, come sarebbero quelli che diventerebbero elettivi, dietro

la prima proposta della Commissione, ed il primo voto della Camera?

Invece, giacchè vogliamo metterci in questa via, dobbiamo preferire che in questa via si facciano dei passi sì, ma ad occhi aperti; perchè oggi chi vi può assicurare l'effetto di questa innovazione?

Io non voglio negare, sarebbe troppo tardi per farlo, non voglio discutere se sia bene o male; lascio la questione teorica al punto in cui è rimasta, nelle discussioni della Camera e del Senato; ma chi di voi mi vuole e può negare, che potrebbe l'esperimento turbare, da principio, qua e là l'amministrazione?

Chi potrebbe negarmi che potrebbe l'esperimento creare nuove e non previste difficoltà al Governo? L'esperienza delle leggi è quella che giudica delle leggi; e poche sono le leggi ispirate solo da un principio teorico ed assoluto che non siano riuscite pericolose nei loro effetti.

A me pare dunque, che poichè questa esperienza dobbiamo farla, è meglio che la facciamo nei limiti nei quali il Governo la propose, nei quali il Senato l'ha mantenuta, e nei quali la Commissione l'accetta.

Veniamo ora all'altra modificazione " *istituito dal Re.* " Io ho letto le ragioni portate dalla Commissione contro questa aggiunta; ma a me pare che queste ragioni vadano al di là dell'aggiunta stessa. Certo istituito dal Re, non vuol dire che il Re possa non istituire.

Io credo che voglia dire soltanto, che al Sindaco, eletto dal Consiglio comunale, l'immissione nell'ufficio è data dal Re. E perchè è data dal Re? Perchè non potete sciogliere il Comune dallo Stato; perchè quello che rappresenta agli occhi di tutta la popolazione lo Stato, è il Re. Questa è la natura delle cose; il Capo del potere esecutivo, se non volete dire il Re, è la sintesi dello Stato, è quello che gli dà la coerenza, quello che gli dà l'unità, e l'armonia. Il Re nomina ed istituisce i giudici. Voi volete che in alcuni comuni il popolo concorra ad una delle funzioni del Capo del potere esecutivo, che è di ordinare l'azione sua in tutto lo Stato; perchè parte di questa azione del potere esecutivo resterà per necessità nelle mani dei sindaci. Ebbene il Re istituirà. È una forma che voi mettete nella legge, se voi volete, non una cosa sostanziale. Voi con queste parole non date al Re il diritto di rigettare l'eletto dal Consiglio municipale. Ma le forme sono, negli Stati liberi, della maggiore importanza e questa forma significa in fondo, che non c'è azione del potere esecutivo, per piccola che sia, la

quale non sia esercitata nello Stato a nome del Re.

Esperimenti come quello che voi ci proponete sono stati fatti dalla Repubblica francese, dall'Assemblea nazionale, nei principii della sua azione. Fu il primo degli spropositi che l'Assemblea nazionale fece, il primo a cui seguirono tanti altri, quello di avere sciolti i Comuni, di avere sciolti i Corpi elettorali l'uno dall'altro, e aver fatto arrivare, per così dire, avanti al potere esecutivo, quasi senza che gli fossero noti, tutti gl'istrumenti suoi; sicchè poi si venne a questo che il potere esecutivo non fu neanche riconosciuto.

Perciò l'istituzione a nome del Re, è una forma, se volete, ma una forma molto importante, anzi necessaria. E d'altra parte con questa forma voi mantenete una qualche unità nel modo vostro di costituire i sindaci nei vari paesi. Avrete in alcuni comuni i sindaci eletti dal Consiglio comunale ed istituiti dal Re, avrete in altri comuni i sindaci eletti dal Governo e nominati dal Re. Il Re apparirà dinanzi agli uni ed agli altri.

L'istituzione o la nomina per parte di lui, sarà per gli uni e per gli altri un titolo per quella parte di esercizio di potere esecutivo che non può essere lasciato al capo del comune, che non ha potuto essergli lasciato mai, e che potrà essergli lasciato ora meno che mai.

Sicchè io propongo alla Camera di accettare l'articolo della Commissione, come essa lo propone, e di accettare l'aggiunta " *istituito dal Re.* " votata dal Senato.

Presidente. Gli emendamenti sono di due ordini.

Il primo è quello che la Commissione introduce nell'articolo, approvato dal Senato, e che consiste nella soppressione delle parole " *istituito dal Re.* "

Tutti coloro, che propongono emendamenti si trovano d'accordo con la Commissione, però propongono una modificazione all'articolo, come è proposto dalla Commissione.

L'onorevole Baccarini innanzi tutto ha un emendamento per effetto del quale vorrebbe che il sindaco fosse elettivo in tutti i comuni.

Poi viene una proposta dell'onorevole Del Balzo, che è la seguente:

" Il sindaco nei comuni capiluogo di provincia, o di circondario, o di mandamento, o che abbiano una popolazione superiore ai 10,000 abitanti è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno. "

Questa proposta è conforme all'articolo approvato dalla Camera.

L'onorevole Lazzaro ha una proposta uguale.

Sicchè ci troviamo di fronte alle proposte dell'onorevole Del Balzo e dell'onorevole Baccarini, che modificano l'articolo proposto dal Governo, e all'emendamento proposto dalla Commissione, sul quale tutti i proponenti si trovano d'accordo.

La Commissione intende riferire ora, o domani?

Lacava, relatore. Prego la Camera di voler continuare la discussione della legge perchè ancora c'è qualche poco di tempo, e di permettere che la Commissione riferisca domani sui diversi emendamenti a quest'articolo.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Debbo far osservare che la Camera ha ieri stabilito che si svolgesse in fin di seduta una interpellanza dell'onorevole Cucchi Luigi al ministro delle finanze.

Ora, se la Camera intende di tener ferma la deliberazione presa, bisogna sospendere la discussione del progetto di legge relativo alla legge comunale e provinciale.

Voci. A domani!

Presidente. È presente l'onorevole Cucchi Luigi? (*È presente*).

Onorevole ministro, è pronto a rispondere?

Magliani, ministro delle finanze. Sono pronto.

Baccarini. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccarini. A me pare che siamo già in votazione. Non credo la si possa interrompere con lo svolgimento di una interpellanza. (*Rumori*).

Presidente. Sono stati presentati degli emendamenti nella seduta d'oggi. Ora, mi duole di dover sempre richiamare l'onorevole Baccarini al regolamento.

All'articolo 85 è detto:

“ La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano. ”

Ora la Commissione chiede che sia rinviato a domani ed è nel suo diritto.

Lacava, relatore. Ma possiamo continuare sull'articolo 51.

Presidente. La Camera ha ieri sera deliberato che fosse svolta l'interpellanza dell'onorevole Cuc-

chi. Quindi per ora procediamo allo svolgimento di questa interpellanza.

L'onorevole Cucchi ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza. (*Conversazioni*).

Svolgimento di una interpellanza del deputato Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. Mi rivolgo per due soli minuti all'onorevole ministro delle finanze.

La legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria, dopo aver detto all'articolo 1 che ha per scopo di accertare le proprietà immobili, prescrive al suo articolo 8: “ Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge. ”

Ora sono trascorsi i due anni, sono trascorsi altri 9 mesi e la legge non è presentata. L'importanza e l'utilità che il catasto anzichè essere semplice strumento tributario assuma anche un carattere giuridico civile onde poter esser prova della proprietà immobiliare non ha bisogno di essere dimostrata. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio.

Cucchi Luigi. Le operazioni con gli Istituti di credito fondiario, i mutui fra privati, le norme del diritto ipotecario, ed altri procedimenti potrebbero svilupparsi, migliorare e semplificarsi assai quando si avesse un catasto cosiddetto probatorio.

Altri benefici ne conseguirebbero come: lo scemare dell'usura fra gli agricoltori, la diminuzione di contestazioni fra proprietari, e probabilmente la possibilità di economie nei congegni amministrativi dello Stato mediante la razionale fusione di più uffici in uno solo quali, ad esempio, il registro, le ipoteche, il catasto e l'agenzia delle imposte, con maggiori garanzie di miglior servizio. Non vado più avanti nei vantaggi di questo genere perchè tutti li conosciamo. Io non mi nascondo che l'onorevole ministro possa forse avere indugiato, per qualche ragione abbastanza plausibile, per esempio, la vastità della materia, l'aver voluto dedicare le sue cure all'applicazione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria; ma mi pare che adesso il ritardo sia eccessivo, tanto più se io rifletto che l'onorevole ministro delle finanze, quando si discusse questa questione alla Camera, non ha creduto che fosse troppo ristretto il limite di due anni, poichè egli rispon-

dendo all'onorevole Curcio, si esprimeva con queste parole: " Un semplice schiarimento all'onorevole Curcio. Il Ministero intende di presentare il disegno di legge anche prima del termine di due anni. Affinchè l'impegno del Governo sia mantenuto si stabilisce quel termine, ma ciò non toglie che si possa presentare anche prima. "

Non insisterò sul passato, ma vengo al presente e mi pare di poter dire che l'argomento debba proprio interessare l'onorevole ministro delle finanze ed il suo collega onorevole Zanardelli. Le operazioni catastali sono già cominciate in parte o stanno per intraprendersi. Ora, mentre esse sono nei loro primordi, occorre, urge che si possa collegarvi e tenere presenti contemporaneamente anche le esigenze civili dell'altra importante riforma voluta dalla legge 1º marzo 1886 relativamente agli effetti giuridici del catasto stesso. Ora io non devo discutere gli studi fatti o da farsi dal Governo in proposito. V'ha chi crede che questo sia un lavoro complicato e colossale, chi invece lo ritiene abbastanza semplice col chiamare in contraddittorio i proprietari anzichè i possessori, per cui occorrerebbe qualche leggiera modificazione alla legge vigente, e coll'applicare all'intestazione della proprietà il principio dell'articolo 2137 del Codice civile.

Comunque sia parmi che si possa intorno a ciò rimettersene con animo tranquillo alla grande intelligenza dell'onorevole ministro delle finanze e del ministro di grazia e giustizia quanto al modo con cui questo disegno di legge verrà presentato.

Ma ciò che io chiedo alla cortesia dell'onorevole ministro delle finanze si è di manifestare il pensiero del Governo quando cioè intenda presentare il disegno di legge del quale ho parlato che tanto interessa la proprietà e l'agricoltura e che deve essere un passo rilevantissimo del nostro progresso civile ed economico. Ho finito.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare. (*Continuano le conversazioni*).

Prego di far silenzio.

Magliani, ministro delle finanze. Il Governo è conscio del dovere che gl'incombe di presentare un disegno di legge per gli effetti giuridici del catasto.

Il ritardo della presentazione di quel disegno di legge è stato giustificato dallo stesso onorevole interpellante. Aggiungerò alle ragioni dette da lui anche questa: che i lavori intrapresi presso il Ministero di grazia e giustizia furono interrotti

per la crisi ministeriale dell'aprile 1887, e sono stati poi ripresi dall'onorevole Zanardelli.

Ora gli studi del Ministero di grazia e giustizia sono compiuti e la grave questione è allo studio dinanzi alla Commissione reale, che fu nominata due anni addietro e per il regolamento generale della perequazione fondiaria ed anche per la proposta degli effetti probatori del catasto.

L'onorevole interpellante ben sa come si tratti di materia assai grave, assai ardua: si tratta di risolvere questioni difficili, delicatissime, nell'interesse della proprietà, nell'interesse dei possessori dei terreni, ed anche nell'interesse della finanza.

Ad ogni modo, senza che oggi sia il caso di entrare nei criteri, che devono informare le disposizioni da proporre; io posso assicurare l'onorevole Cucchi Luigi che gli studi sono già molto avanzati, che la Commissione reale sarà in grado prestissimo di presentare le sue conclusioni, e che il disegno di legge potrà esser presentato alla Camera nella imminente Sessione.

Presidente. È soddisfatto l'onorevole Cucchi?

Cucchi Luigi. Mi dichiaro soddisfatto delle parole del ministro, sperando che i fatti corrispondano alle parole.

Si riprende la discussione della legge comunale e provinciale.

Presidente. Ora, se la Camera crede, si potrà procedere nella discussione e nella deliberazione circa gli altri articoli del disegno di legge comunale e provinciale, su cui non vi è nessuna divergenza. (*Sì! sì!*)

" Art. 51. Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

" Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

" L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri, assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

" Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sin-

daco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

“ Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

“ Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

“ La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano. „

(È approvato).

“ Art. 52. I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

“ Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

“ Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

“ Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

“ I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

“ Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

“ La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

“ I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. „

(È approvato).

“ Art. 53. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

“ Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze. „

(È approvato).

“ Art. 54. Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici. „

(È approvato).

“ Art. 55. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati, nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. „

(È approvato).

“ Art. 56. Il sindaco prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

“ Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine d'un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio. „

(È approvato).

“ Art. 57. Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, della presente legge. „

(È approvato).

“ Art. 58. La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale

da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare. »

(È approvato — *Conversazioni animatissime*).

Facciano silenzio!

“ Art. 59. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sotto-prefetti; entro otto giorni dalla loro data.

“ Il prefetto ed il sotto-prefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale. »

(È approvato).

“ Art. 60. Il prefetto, od il sotto-prefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge. »

(È approvato).

“ Art. 61. Se il prefetto o sotto-prefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 59, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sotto-prefetto. »

(È approvato).

“ Art. 62. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o sotto-prefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

“ Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

“ Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 60.

“ L'annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che all'articolo 59. »

(È approvato).

“ Art. 63. Contro il decreto di annullamento

può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato).

“ Art. 64. In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

“ I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

“ Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

“ I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

“ Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865 allegato A, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale.

“ Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

“ La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato. »

L'onorevole Franchetti propone, a proposito dell'articolo 64, quest'ordine del giorno:

“ La Camera prende atto della dichiarazione del Governo, che presenterà al principio della ventura Sessione un disegno di legge inteso a stabilire e regolare la giurisdizione amministrativa, e passa all'ordine del giorno. »

Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

Crispi, ministro dell'interno. Accetto.

È inutile; quando ho detto una cosa, la faccio.

Presidente. La Commissione lo accetta?

Lacava, relatore. Lo accetta.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare.

Franchetti. Lo scopo del mio ordine del giorno è appunto quello che risulti in modo solenne che Governo e Camera sono d'accordo nel sancire questo che era uno dei concetti fondamentali della riforma comunale.

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Franchetti, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto pure a partito l'articolo 64.

(È approvato).

“ Art. 65. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Rivolgo alla Commissione una brevissima domanda.

La redazione dell'articolo 65 potendo dar luogo a dubbi, credo bene chiarirla provocando una dichiarazione della Commissione stessa.

Nell'articolo è detto, all'ultimo alinea:

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ora importa sapere se questa disposizione si riferisce ai commissari elettivi nominati, mentre sono in carica, deputati, consiglieri provinciali,

sindaci, ecc., ovvero a costoro se scelti dal Consiglio provinciale commissari elettivi; o per meglio spiegarmi, importa conoscere se le persone contemplate alle lettere a, b, c, d, e, siano ineleggibili alla funzione di commissari elettivi della Giunta amministrativa.

Potrebbe darsi, per esempio, che un consigliere provinciale, un sindaco, un deputato venisse nominato membro della Giunta; può rinunciando alla qualità di deputato, di consigliere provinciale, di sindaco, rimanere validamente eletto? È bene che ciò venga chiarito prima della promulgazione della legge.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Il mio amico Di Sant'Onofrio deve anzitutto ritenere che l'articolo 65 è chiarissimo. (*Si ride*).

Esso dice:

“ Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938. ”

Non possono dunque far parte della Giunta amministrativa, e non sono quindi eleggibili a tale ufficio le persone indicate alle lettere sopradette.

E tale concetto è poi ribadito dall'ultimo comma che dice:

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ciò significa che le persone dianzi indicate non sono eleggibili a commissario, ma se un Commissario viene ad essere eletto deputato, consigliere provinciale, ecc., in questo caso se egli non opta fra otto giorni per l'ufficio di commissario della Giunta decade dal medesimo. (*Conversazioni*).

Presidente. Non facciamo conversazioni. Onorevole di Sant'Onofrio, ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Ringrazio e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore e siccome anche il ministro, tacendo, accetta l'interpretazione data dall'onorevole Lacava, che è la buona, resta inteso che, sono ineleggibili alla funzione di commissario elettivo i deputati, i consiglieri provinciali, i sindaci, ecc., anche se dopo la nomina rinunziassero a tale carica.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni l'articolo 65 s'intende dunque approvato.

(*E approvato.*)

“ Art. 66. L'articolo 222 della legge 20 marzo 1865, allegato A, è applicabile anche ai membri della Giunta amministrativa provinciale. ”

(*E approvato.*)

“ Art. 67. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1. Che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza de' consiglieri assegnati al comune;

2. Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3. Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano i tipi, i progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4. Che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5. Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi per il pagamento degli interessi.

“ Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

“ Anche le deliberazioni che vincolino i Comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrapposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono esser votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

“ Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato. ”

(*E approvato.*)

“ Art. 68. Salvo i casi speciali previsti dalla legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivero in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

“ Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

“ I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

“ Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

“ Per la validità delle cartelle di debito comunale, o d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione. ”

(*E approvato.*)

“ Art. 69. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che non essendo domiciliati nella provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 10;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende e dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gl'impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia.

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 11;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

“ I magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. ”

(*E approvato.*)

“ Art. 70. Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

“ Però nei comuni divisi in più mandamenti la elezione si fa con unica lista, con tanti nomi, quanti sono i consiglieri da eleggere nell'intero comune.

“ Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno, in tutti i comuni che la compongono. ”

La Camera deve ritenere che la Commissione propone la soppressione dei due primi comma di quest'articolo.

Il Governo dichiara di rimettersene alla Camera. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La prima parte dell'articolo cioè: *Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento* „ già c'è nella legge vigente.

Si chiede poi la soppressione del secondo comma poichè in forza di esso i consiglieri provinciali in alcuni comuni, cioè in quelli divisi in più mandamenti, sarebbero nominati a scrutinio di lista ed in altri a scrutinio uninominale.

Ora tutti sanno che la provincia è quindi il Consiglio provinciale rappresenta interessi locali; onde quanto più piccole sono le circoscrizioni tanto meglio è. Per questa ragione la Commissione non potrebbe accettare la seconda parte dell'articolo. Aggiungerò che vi sono dei comuni, come le città principali, ai quali sono aggregati dei piccoli comuni contermini che dovrebbero votare insieme a quelli con lo scrutinio di lista; quindi i loro interessi sarebbero menomati anzi assorbiti affatto.

Inoltre avremmo due categorie di consiglieri; consiglieri provinciali eletti a scrutinio di lista e consiglieri provinciali eletti a collegio uninominale.

Per queste ragioni la Commissione prega la Camera di accettare la soppressione di queste due prime parti dell'articolo 70.

Presidente. Dunque la Commissione mantiene la soppressione dei due primi comma dell'articolo 70?

Crispi, ministro dell'interno. Il primo può restare.

Presidente. Il Governo se ne rimette alla Camera?

Crispi, ministro dell'interno. Io naturalmente non posso che rimettermene alla Camera, ma faccio riflettere alla Commissione che la soppressione del primo comma non è necessaria.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Comprendo la soppressione del secondo comma, quantunque io non l'accetti, ma quella del primo no!

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione ha proposto la soppressione della prima parte perchè è già nella legge vigente, nella quale è detto che le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamenti. Ora, siccome noi facciamo delle modificazioni alla legge vigente, trovandosi già in quella legge la prima parte di questo articolo, il mantenerla ora sarebbe un pleonasma; ma su questo la Commissione non insiste. Se si vuole, resti pure la prima parte dell'articolo. Indubbiamente però la Commissione mantiene la soppressione della seconda parte, con la quale s'introduce lo scrutinio di lista in alcune circoscrizioni.

Presidente. Dell'articolo 70 adunque rimangono il primo e l'ultimo comma; è soppresso il secondo “ Però nei comuni, ecc. ”

Pongo a partito l'articolo 70 così modificato.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino all'85 inclusive).

“ Art. 71. Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto, in ogni anno, il secondo lunedì di agosto, in sessione ordinaria.

“ Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

“ La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *foglio degli annunci legali* della provincia.

“ Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

“ L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto. ”

“ Art. 72. La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio. ”

“ Art. 73. Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi. ”

“ Art. 74. Il Consiglio provinciale elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

“ Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.

“ Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 49. ”

“ Art. 75. Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 56. ”

“ Art. 76. Sono applicabili alle deliberazioni della Deputazione provinciale le disposizioni dell'articolo 58 della presente legge, e degli articoli dal 190 al 193 della legge 20 marzo 1865. ”

“ Art. 77. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferisce l'articolo 64. ”

“ Art. 78. Le provincie non possono contrarre mutui: .

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.

“ Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

“ Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

“ Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

“ Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. ”

“ Art. 79. Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sotto-prefettura, dei prefetti e sotto-prefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6

dicembre 1865, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

g) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

f) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'articolo 174 della vigente legge n. 13. ”

“ Art. 80. Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi.

“ Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

“ In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco. ”

“ Art. 81. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

“ Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

“ La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

“ Il prefetto la può promuovere. ”

“ Art. 82. Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

“ La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

“ La nomina del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri

elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

“ Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni. ”

“ Art. 83. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

“ Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

“ Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

“ Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

“ Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

“ terminate le votazioni, il presidente con la assistenza di tre consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. ”

“ Art. 84. I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

“ Per motivi amministrativi o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

“ Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

“ Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. ”

“ Art. 85. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

“ In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

“ Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

“ La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

“ Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale. ”

“ Art. 86. Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

“ La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

“ Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti. ”

Qui la Commissione ha proposto un'aggiunta così concepita:

“ Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento. ”

La Commissione mantiene quest'aggiunta?

Lacava, relatore. La Commissione la mantiene per questa ragione, che all'articolo 86 è stata aggiunta dal Senato la seguente disposizione:

“ Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti. ”

E poichè si sa che nella procedura davanti al Consiglio di prefettura, non che alla Corte dei conti sono solo i contabili che devono render conto, noi, lasciando l'articolo del Senato tal quale, abbiamo voluto aggiungere che con regolamento saranno stabilite le norme del procedimento.

Presidente. Penge a partito l'articolo 86 con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvato).

“ Art. 87. I tesoriери comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

“ Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesoriери.

“ I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non av-

viene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

“ Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

“ I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte stessa a sezioni riunite. ”

(È approvato).

“ Art. 88. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

“ La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

“ Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa. ”

(È approvato).

“ Art. 89. Il Governo del Re sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, provvederà con regio decreto, entro l'anno 1890, a mettere in armonia l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie con le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. ”

(È approvato).

“ Art. 90. È data facoltà al Governo del Re sentito il Consiglio di Stato:

1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;

2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

3° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e di Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sotto-prefetti ai commissari distrettuali;

4° di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge. ”

Bonghi. Chiedo di parlare. (*Ooh!*)

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. Desidererei fare una semplice domanda alla Commissione ed al ministro, se, cioè, vorrebbero rinunciare al 3° paragrafo di questo articolo. Io aveva molte volte sentito dire ed avevo sperato, che i sotto-prefetti nonchè metterli anche nelle provincie venete, si sarebbero levati anche altrove, poichè questa sarebbe stata una non piccola fonte di economie per il bilancio. Un'altra ragione poi è questa. Il Ministero non intende certo, almeno credo che non intenda, quantunque lo spererei, di creare tanti sotto-prefetti quanti vi sono commissari nelle provincie venete; ed allora esso farà nascere fra le città sedi di commissari un gran dissenso. Nel mio collegio, per esempio, quattro sedi di commissari, vi dovrebbero essere, mentre di fatto ve ne sono due. Ora, ammesso che si voglia sostituirvi un'unica sotto-prefettura, quale fra queste quattro città, sarà quella che avrà il vantaggio di avere la sotto-prefettura?

Perchè tutte la desiderano; sarà un beneficio agli occhi loro; le provincie venete dovrebbero assoggettarsi ai dolori che l'applicazione di questa disposizione porterebbe. Ma perchè non fare almeno dei sotto-prefetti, anzichè andarli a mettere dove non sono?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Se l'onorevole Bonghi fosse stato alla Camera, quando nell'articolo 90 fu introdotto questo paragrafo 3°, non avrebbe fatto la domanda che ha fatto. Questo paragrafo 3° fu inserito a domanda dei deputati veneti; ed essi avevano ragione proponendolo.

Da qualche tempo si deplorava questa disformità tra l'ordinamento amministrativo del resto del regno e quello delle provincie venete; che, cioè, mentre in tutto il regno vi sono sotto-prefetti, là vi sieno commissari distrettuali che non possono fare tutto il bene (almeno essi lo dicevano) che vi farebbero i sotto-prefetti; quindi proposero di dare autorità al potere esecutivo di mutare questi commissariati dei distretti, in sotto-prefetture. Il Governo accettò, e la Camera all'unanimità ha votata la proposta.

In quanto alla questione delle sotto-prefetture io mi sono spiegato altra volta.

Allo stato dell'amministrazione pubblica, e molto più ora con questa legge comunale e provinciale che dà molta libertà ai comuni, è impossibile di togliere le sotto-prefetture. Io sono stato uno di coloro che chiedevano l'abolizione delle sotto-prefetture, ma poscia dovetti mutar pensiero; anzi mi pare che una volta il deputato Plebano toccò questo argomento, e gli risposi, dal mio banco di deputato, che non mi pareva opportuno che fossero abolite. Oggi ne sono ancor più convinto, dopo aver toccato con mano il modo come l'amministrazione pubblica procede; fino a che i comuni non avran capito quello che sia autonomia ed indipendenza propria, e non abbiano l'istinto di questa indipendenza, è impossibile che si sopprimano costesse autorità locali alle quali sono affidate molte attribuzioni.

Dopo ciò spero che l'onorevole deputato Bonghi non insisterà, e che lascerà votare l'articolo come fu letto dal nostro presidente.

Presidente. Onorevole Bonghi, non insiste?

Bonghi. A me basta aver fatta quella dichiarazione. La responsabilità della proposta resta a coloro che l'hanno fatta, e vorrei pure che restasse loro la noia dell'applicazione. *(Si ride)*.

Presidente. Siccome l'onorevole Bonghi, non fa proposte, s'intende approvato l'articolo ultimo.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Il mio collega il ministro delle finanze, dietro domanda dell'onorevole Trompeo, propose ieri che l'esposizione finanziaria avesse luogo nella seduta di venerdì. Io domanderei alla Camera che avesse luogo o venerdì mattina o domenica, e ciò allo scopo che i giorni che ci restano siano impiegati alla discussione delle leggi, altrimenti noi porteremmo un danno al buon andamento dei nostri lavori.

Presidente. Ma, onorevole ministro, proponga un giorno preciso.

Crispi, presidente del Consiglio. Domenica.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone che la esposizione finanziaria sia fatta domenica prossima.

(È approvato).

Crispi, presidente del Consiglio. Pregherei ancora che il disegno di legge sui provvedimenti

militari venisse messo nell'ordine del giorno dopo il numero 4.

Presidente. Allora l'ordine del giorno sarebbe il seguente.

Come fu già stabilito, domani, in principio di seduta, avrà luogo lo svolgimento:

1° dell'interrogazione dell'onorevole Torrigiani al ministro dei lavori pubblici;

2° dell'interpellanza dell'onorevole Plebano ai ministri dell'interno e delle finanze;

3° L'interpellanza dell'onorevole Balenzano al ministro dei lavori pubblici.

4° L'interpellanza degli onorevoli Gagliardo, Randaccio ed altri, al ministro dei lavori pubblici.

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di parlare. *(Segni d'attenzione)*.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Io pregherei la Camera che queste interrogazioni ed interpellanze, meno quella diretta a me, perchè non voglio turbare l'onorevole Plebano... *(Si ride)* fossero rimandate a sabato mattina.

Presidente. L'onorevole Torrigiani è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Balenzano è presente?

Balenzano. Accetto.

Presidente. Ma, onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole ministro dei lavori pubblici non è presente.

Crispi, presidente del Consiglio. Assumo su di me la responsabilità.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Gagliardo, accetta la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio?

Gagliardo. Accetto.

Presidente. Rimarrebbe il solo onorevole Torrigiani. Chi tace acconsente. *(Si ride)*.

Rimane inteso che sabato mattina si terrà seduta, consacrata allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

Domani in principio di seduta avrà luogo lo svolgimento della interpellanza Plebano e poi si discuterà la legge sul Consiglio di Stato...

Lacava, relatore. E la legge comunale?

Presidente. Prima della legge sul Consiglio di Stato si finirà la discussione della legge comunale e provinciale.

Nicotera. Chiedo di parlare. *(Segni di attenzione)*.

Io pregherei il presidente di far sapere alla Camera se per parlare intorno alle modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato vi siano deputati iscritti; perchè se questo progetto non portasse discussione potrebbe benissimo esser messo...

Presidente. Per ora sono tre gli iscritti; due contro e uno in favore.

Nicotera. Allora vorrei far osservare all'onorevole presidente del Consiglio, se crede opportuno, di mettere innanzi a questa legge del Consiglio di Stato, la legge sui provvedimenti militari, che a me sembra più urgente.

Ad ogni modo, se l'onorevole presidente del Consiglio crede diversamente, io non insisterò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Per la legge sul Consiglio di Stato siamo d'accordo Commissione e Governo, e non ci sono grandi difficoltà; nè credo che la discussione generale possa essere lunga. È perciò che è stata messa avanti. Ad ogni modo potremo domani dall'andamento dei lavori vedere quel che meglio convenga. Se domani la discussione sull'articolo 50 della legge comunale e provinciale piglierà molto tempo, pregherò la Camera d'invertire l'ordine del giorno.

Si comunica ed è svolta una interrogazione del deputato Ferri Enrico.

Presidente. Debbo comunicare alla Camera la seguente domanda d'interrogazione indirizzata dall'onorevole Ferri Enrico al ministro dell'istruzione pubblica:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sull'odierna chiusura della Università di Roma e sul troppo frequente intervento in essa delle guardie di questura. ”

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Anche adesso, se la Camera lo crede. (*Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.*)

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli deputati. Onorevole Ferri, ha facoltà di parlare per svolgere la sua interrogazione.

Ferri Enrico. Portatomi oggi per fare la consueta lezione alla Università di Roma, ho avuto la sgradita sorpresa di trovare l'Università chiusa, asserragliata e circondata da guardie di que-

stura. Siccome queste chiusure dell'Università non sono malattie acute e transitorie, ma accennano a divenire una malattia cronica della nostra Università, così ho creduto di rivolgere alcune interrogazioni all'onorevole ministro della istruzione pubblica non tanto per discutere il fatto, od i fatti speciali oggi avvenuti, che forse nè io nè l'onorevole ministro conosciamo nella loro precisione per determinare chi sia dalla parte del torto. Soltanto ho voluto indirizzare una interrogazione per il sistema invalso in questa Università. Appena gli studenti fanno qualche dimostrazione collettiva, il rettore, che dovrebbe esercitare la sua autorità disciplinare nel recinto dell'Università si affretta a svestirsi di questo potere disciplinare ricorrendo alla questura e facendo entrare, come oggi, non solo agenti nella loro divisa, ma anche agenti in borghese, nel recinto dell'Università, quando l'azione degli studenti si limitava a quello che fanno tutte le studentesche di questo mondo, cioè a qualche grido assolutamente innocuo.

La ragione poi del movimento degli studenti d'oggi rende anche più grave il fatto. La ragione era per una gran parte una ragione didattica, analoga, anzi uguale a quella per cui la studentesca di Napoli ha pure fatto dimostrazioni collettive, che però, siccome a Napoli non si sono affrettati a chiedere l'intervento delle guardie di questura, sono finite in piena pace, anche per l'influenza di un telegramma dell'onorevole ministro d'istruzione pubblica che prometteva di prendere in esame la questione che riguarda la libertà più o meno ampia d'isciversi ai corsi liberi che quest'anno l'Università di Napoli, come qualche altra, aveva limitato agli studenti. Nell'Università di Roma invece, appena gli studenti mandarono stamane una Commissione all'illustre rettore dell'Università, avendo questo risposto che non era di sua competenza il prendere provvedimenti immediati, ed avendo gli studenti aggiunto un'ulteriore domanda, cioè che fosse aperto l'ingresso all'Università per la porta consueta, è avvenuto che la risposta del rettore, come, non esito a dirlo, il contegno dell'autorità disciplinare della nostra Università dal principio di questo anno scolastico, naturalmente non hanno contentato gli studenti.

Perchè quando un'autorità disciplinare universitaria sopprime la solenne inaugurazione degli studi, per il solo timore che alcuni studenti finiscino un oratore, a torto o a ragione, anzi, se vogliamo dire, sempre a torto, e giunge a questo, di chiudere l'ingresso solito dell'Università, per-

chè, davanti a questo, vi è una piazza che permette agli studenti di raccogliersi in maggior numero, ed aprirne un'altro per una porta ormai caduta in disuso, obbligando gli studenti e i professori a fare un giro dietro il palazzo; quando, dicevo, le autorità disciplinari tengono questo contegno, che, secondo me, non conferisce molto alla cordialità di rapporti, che deve esistere fra insegnanti e discepoli; e quando la stessa autorità disciplinare, appena gli studenti si muovono (e si sa che gli studenti sono giovani vivaci e che non si può riguardare un loro movimento come un ammutinamento di carcerati in un penitenziario, per i quali si capisce che si domandi subito il picchetto delle guardie); quando, dico, l'autorità disciplinare, appena sente dieci studenti che starnutano insieme richiede le guardie di questura; io mi permetto di domandare all'onorevole ministro della pubblica istruzione se egli crede che questo sia un sistema idoneo ed utile per ricondurre la disciplina, l'amore degli studi e la calma nelle nostre Università e specialmente in quella di Roma, per la quale, ripeto, questo inconveniente accenna a diventare un male cronico e quasi quotidiano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Io non posso rispondere al deputato Ferri quanto al sistema che egli ci ha descritto, imperocchè a me non consta che questo sistema esista. Dacchè io ho l'onore di reggere il ministero della pubblica istruzione è la prima volta che accadono inconvenienti nella Università di Roma. Quindi io non ho dinanzi a me un sistema, ma dei fatti, che, mi affretto a dirlo alla Camera, non conosco ancora con tutta esattezza.

Alle agitazioni dell'Università di Roma hanno dato occasione alcuni fatti recenti dell'Università di Napoli, dei quali a me pare necessario di accennare le origini per ispiegare in parte i fatti di Roma. Nell'Università di Napoli il grande numero degli studenti e le tradizioni antiche del libero insegnamento rendono particolarmente difficile l'applicazione di talune disposizioni regolamentari. Per la moltitudine degli studenti il tempo degli esami della sessione estiva va quasi fino al cadere dell'agosto. Onde segue che molti giovani, poveri di beni di fortuna, non possono prolungare il soggiorno in quella città; altri per altre ragioni, e taluni per confidenza nel proprio ingegno differiscono gli esami alla sessione autunnale; ma tutti non avendo esami di riparazione debbono rinnovellare le iscrizioni e gli esami negli

anni successivi e prolungare il corso degli studi per la limitazione delle iscrizioni.

Ond'è che, ogni anno, tornano al Ministero le istanze per concessioni di sessioni straordinarie di esami; le quali furono all'Università di Napoli sempre, o quasi sempre, concesse. Questa particolare condizione di cose mosse i giovani napoletani a domandare due riforme al vigente regolamento universitario: cioè la libertà delle iscrizioni ai corsi, e sessioni straordinarie di esami anzi che lo stabilimento degli esami solamente a tempi fissi. Da una parte adunque questo desiderio dei giovani, che trae anche origine da particolari condizioni locali; dall'altra parte la necessità del vigore degli studi, il quale per certo non guadagna, quando si dà facoltà d'iscriversi ad un numero di corsi maggiore di quello che possa esser seguito dagli alunni. E così, per quanto riguarda il periodico rinnovarsi degli esami, non vi è dubbio che l'apertura di ogni sessione di esami turba l'andamento normale delle scuole.

Questa difficile questione mi parve degna di nuovo esame; anche per considerarla sotto un altro punto di vista attinente all'ordine successivo delle iscrizioni. Poichè, se oggi i giovani non hanno libertà di prendere iscrizioni oltre un determinato numero, hanno libertà di scegliere, entro certi limiti, i corsi i quali essi vogliono preferire; ciò che, talune volte, porta dei danni nell'andamento scolastico e nel profitto dei loro studi.

Per siffatte ragioni pregai il rettore dell'Università di Napoli di riferirmi intorno a questa materia. E pochi giorni or sono ho ricevuto dal rettore di quella Università anche a nome di parecchi professori, una proposta di riforma al regolamento nel senso di disciplinare, per una parte, l'ordine delle iscrizioni, e di concedere, entro determinati limiti, una maggiore libertà, e di provvedere ad una maggiore agevolezza rispetto agli esami.

Intanto a Napoli queste proposte del rettore furono inopportunamente seguite da dimostrazioni universitarie. Io ho intrapreso l'esame delle proposte che da Napoli mi sono giunte.

Ma certo gli è che, a qualunque conclusione io addivenga, non può essere riformato il regolamento se non sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Qualunque sia l'importanza d'una riforma nessuno certamente pensa che riforme si abbiano a fare tumultuariamente o telegraficamente.

Io significai al rettore dell'Università di Napoli che aveva preso in esame la questione, e che in ogni caso avrei interpellato il Consiglio superiore.

Ieri sera fu affisso nell'Università di Roma un avviso il quale convocava gli studenti a riunirsi stamane per aderire alle proteste degli studenti di Napoli, mentre proteste da parte degli studenti di Napoli non esistevano, ma soltanto istanze di prendere in esame i voti dei quali ho parlato.

A questo punto finisce ciò che io so direttamente e positivamente.

Rispetto agli avvenimenti che questa mattina sono accaduti, io ho solamente una relazione verbale del rettore, e la richiesta che egli ha fatta all'autorità prefettizia per l'intervento della forza pubblica.

Dice il rettore: (*Segni di attenzione*) che gli studenti gli hanno chiesto un'aula dell'Università per associarsi ai voti degli studenti di Napoli, e che egli ha concesso quest'Aula; soggiungendo che egli non aveva competenza di accogliere le domande che gli venivano poste, ma che le avrebbe volentieri trasmesse al ministro.

In quell'occasione la Commissione di studenti che si recò da lui gli parlò di riaprire quel tal portone, di cui dianzi fece cenno l'onorevole Ferri.

Allora il rettore espose ai giovani le ragioni particolari, le quali ad altro non si riferirebbero che alle condizioni materiali dell'Università: egli mi diceva persino, a condizioni statiche; informò gli studenti delle ragioni che avevano determinato l'apertura piuttosto dell'una che dell'altra porta, facendo anche vedere a loro i documenti che avevano determinato la sua deliberazione.

Allora la Commissione andò a riferire ai compagni riuniti le risposte del rettore: le quali furono accolte bene in quella parte che riguardavano le domande da trasmettere al Ministero; invece quelle altre che riguardavano l'apertura di una porta piuttosto che di un'altra furono accolte con grandissimi fischi e tumulti.

Di più, narra il rettore, i giovani mossero fuori di quell'Aula, e disfacendo un ponte di lavoro che è all'Università, e servendosi dei travi onde questo ponte era costituito, cercarono di forzare la porta chiusa. (*Oh! — Commenti*).

Visto che a questo intento non riuscivano, mossero a sfondare la porta della torre donde si accede alla campana già altre volte suonata. (*ilarità*).

Intanto il rettore mandò un portiere dell'Università per eseguire non so quali ordini; e questo portiere sarebbe stato malmenato e contuso. (*Oh! oh!*)

Arrivate le cose a questo punto, parendo a lui di non poter tutelare in altro modo l'ordine del-

l'Università fece al prefetto la richiesta della forza pubblica. (*Commenti*).

Se i fatti degli studenti sono questi, io non posso che biasimarli; e non veggio che vi sia obbiezione a fare intorno a quanto il rettore ha operato.

Dopo questo egli, di autorità propria, usando dei poteri che il regolamento gli conferisce, ordinò la immediata chiusura dell'Università.

Ora io attenderò la relazione scritta del rettore, dalla quale i fatti mi appariranno più chiari, più determinati, più precisi. Vedrò la deliberazione del Consiglio accademico, e spero intanto che la calma e l'ordine rientreranno nell'Università per opera, come ha detto l'onorevole Ferri, di tutti coloro che amano i giovani e massime dei professori, che sopra di essi hanno e debbono avere una ben meritata autorità.

Io, o signori, ho molto amore per la gioventù, e credo averne date sincere e non dubbie prove, ma crederei di avere un amore cieco e sconsigliato ove non lo accompagnassi al ristabilimento dell'ordine e al mantenimento della disciplina, poichè tradirei il mio dovere di ministro e l'aspettativa delle famiglie. (*Approvazioni*).

Quando la calma si sarà ristabilita e le agitazioni saranno cessate, io ripiglierò in esame i voti degli studenti di Napoli e di Roma. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Ferri.

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interpellanza del deputato Plebano ai ministri dell'interno e delle finanze intorno alla spesa per il nuovo palazzo del Parlamento.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. (18) (*Modificato dal Senato*).

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

4. Autorizzazione di spese straordinarie militari da iscriversi nei bilanci della guerra e della marina negli esercizi finanziari 1888-89 e 1889-90. (222)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

7. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

8. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbriere e sulla ricerca delle miniere. (65)

9. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

10. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

11. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

12. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

13. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

14. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

15. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

16. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163) (*Modificato dal Senato*).

17. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)

18. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda. (119)

19. Autorizzazione di spesa straordinaria per l'impianto di una stazione sanitaria nel porto di Genova. (199)

20. Provvedimenti finanziari. (223)

21. Conversione in legge dei regi decreti 6 agosto e 18 agosto 1888, con cui si approvano le convenzioni per servizi di navigazione fra Brindisi e Patrasso, e fra Genova o Badavia. (195-196)

22. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89. (210)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).